

dossier

XIX Legislatura

7 luglio 2026

Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti

D.L. n. 107/2026 – A.C. 2987

Parte II – *Profili finanziari*



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Parte I – Schede di lettura



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it

Dossier n. 725



SERVIZIO STUDI -

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ - st_bilancio@camera.it

Progetti di legge n. 633

SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

Tel. 066760-2145-✉ rue_segreteria@camera.it-

Parte II – Profili di carattere finanziario



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Verifica delle quantificazioni n. 491

Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – SEGRETERIA V COMMISSIONE

Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Articolo 1, comma 1 (<i>Disposizioni in materia di servizi ferroviari intercity</i>)	3
Articolo 1, comma 2 (<i>Proroga di termini per l'adozione di decreti di esproprio</i>)	6
Articolo 1, comma 3 (<i>Opere compensative connesse al progetto del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione</i>)	9
Articolo 2 (<i>Disposizioni urgenti per la disattivazione del reattore nucleare “RTS – I G. Galilei” della Marina militare</i>)	14
Articolo 3 (<i>Misure urgenti per la decarbonizzazione dell'industria siderurgica</i>)	18
Articolo 4 (<i>Disposizioni urgenti in materia di investimenti infrastrutturali per il settore turistico</i>)	21
Articolo 5 (<i>Disposizioni in materia d'impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto</i>)..	22
Articolo 6, comma 1 (<i>Norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali relativi a emergenze climatiche nel settore edile e lapideo</i>)	27
Articolo 6, commi 2 e 3 (<i>Norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali relativi a emergenze climatiche in favore dei lavoratori agricoli</i>).....	32
Articolo 7 (<i>Programmi e interventi infrastrutturali complessi a cura della società «Giubileo 2025»</i>)	38
Articolo 8 (<i>Ambito di applicazione del sistema di contabilità economico patrimoniale unico</i>)..	43
Articolo 9 (<i>Quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico</i>)	52
Articolo 10 (<i>Adempimenti propedeutici all'adozione del quadro di principi e regole del sistema di contabilità economico patrimoniale unico</i>)	55
Articolo 11 (<i>Contenuti del programma di formazione</i>)	57
Articolo 12 (<i>Disciplina della sperimentazione del sistema contabile economico patrimoniale</i>)	58
Articolo 13 (<i>Stime trimestrali sul saldo delle amministrazioni pubbliche</i>)	62
Articolo 14 (<i>Disposizioni finanziarie urgenti in materia di intelligenza artificiale</i>).....	63
Articolo 15 (<i>Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge n. 199 del 2025</i>).....	65

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2987
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la Commissione di merito:	Frassini (LEGA)
Commissione competente:	V (Bilancio)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.

Il provvedimento, assegnato in sede referente alla V Commissione (Bilancio), è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Articolo 1, comma 1 ***(Disposizioni in materia di servizi ferroviari intercity)***

Normativa previgente. L'articolo 9-*bis* della legge n. 118 del 2022, introdotto dall'articolo 22, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge n. 19 del 2026, prevede che ai servizi *intercity* oggetto di affidamento diretto, *in house* o affidamento a operatori interni, si applichino i principi di cui agli articoli 17, 30 e 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022¹. La proroga di contratti di obblighi di servizio

¹ Gli articoli 17, 30 e 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022 riguardano rispettivamente: le regole che gli enti locali e gli altri enti competenti devono rispettare per affidare servizi di

pubblico relativi ai suddetti servizi, debitamente motivata, è soggetta ai principi e agli obblighi di trasparenza per gli affidamenti *in house*. (comma 1).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia la procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari *intercity*, previa ridefinizione dell'ambito dei servizi, condotta sulla base di un'analisi di mercato (*market test*), conformemente alle metodologie stabilite dall'Autorità di regolazione dei trasporti e agli orientamenti interpretativi della Commissione europea. I contratti di servizio sono suddivisi in lotti appropriati e contendibili, secondo i criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti (comma 2).

Le norme modificano il comma 2 all'articolo 9-*bis* della legge n. 118 del 2022, inserendo il limite temporale del 31 dicembre 2026 quale data ultima entro cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia la procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari *intercity*.

Viene altresì resa facoltativa la suddivisione in lotti, consentendo quindi anche l'affidamento mediante lotto unico.

La **relazione illustrativa**, riguardo alla possibilità di affidare il contratto di servizio *intercity* mediante un lotto unico, evidenzia che tale facoltà, pienamente compatibile con la normativa eurounitaria e con gli impegni assunti nell'ambito del PNRR, risponde all'esigenza di contemperare i richiamati obblighi di apertura al mercato con modelli organizzativi dei servizi ferroviari di interesse nazionale idonei a garantire continuità, integrazione ed efficienza complessiva del sistema.

La previsione che consente l'affidamento mediante lotto unico dei servizi ferroviari *intercity* – prosegue la relazione illustrativa – è in grado di garantire la continuità del servizio sull'intero territorio nazionale, evitando frammentazioni gestionali e assicurando uniformità dell'offerta tra le diverse aree del Paese: ciò promuove l'omogeneità degli *standard* qualitativi e delle tariffe e consente una gestione uniforme delle politiche tariffarie, evitando disallineamenti a parità di percorrenza o di tratta. Dal punto di vista degli impatti della proposta, il lotto unico consente la massimizzazione delle economie di scala, attraverso l'ottimizzazione dei processi industriali, la razionalizzazione delle attività di manutenzione, l'utilizzo flessibile del materiale rotabile e del personale, l'integrazione dei sistemi informativi, evitando, al contempo, possibili duplicazioni di costi fissi connesse alla presenza di più operatori.

La disposizione riveste carattere di indifferibilità e urgenza, tenuto conto dell'esigenza di avviare la procedura per l'affidamento del contratto entro il 31 dicembre 2026, in vista della sua conclusione entro la scadenza dell'attuale contratto di servizio (31 dicembre 2027). Nel quadro degli impegni assunti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'avvio delle

interesse economico generale di livello locale a società *in house*; le verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali; le norme di trasparenza nei servizi pubblici locali.

procedure propedeutiche alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi *intercity* è all'attualità previsto al 30 giugno 2026; i suddetti impegni risultano in fase di revisione nell'ambito di un confronto con la Commissione europea, al fine di prevedere che l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi *intercity* avvenga entro il mese di dicembre 2026.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni intervengono sull'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 118 del 2022, introducendo un termine per l'avvio della procedura di gara e viene attribuita maggiore flessibilità nella strutturazione dei lotti. La disposizione riveste carattere di indifferibilità e urgenza, tenuto conto dell'esigenza di avviare la procedura per l'affidamento del contratto entro il 31 dicembre 2026, in vista della sua conclusione entro la scadenza dell'attuale contratto di servizio (31 dicembre 2027).

Si tratta di disposizione di natura organizzativa nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari *intercity*, e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni in esame modificano l'articolo 9-bis della legge n. 118 del 2022, inserendo il limite temporale del 31 dicembre 2026 come data ultima entro la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia la procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari *intercity*. Viene altresì resa facoltativa la suddivisione in lotti del suddetto affidamento.

Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che le novelle intervengono su disposizioni cui non sono stati attribuiti effetti sui saldi di finanza pubblica, data la natura procedimentale delle stesse, confermata anche dalla relazione tecnica nonché alla luce delle informazioni contenute nella relazione illustrativa.

Si ricorda che, secondo la relazione illustrativa, nel quadro degli impegni assunti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'avvio delle procedure propedeutiche alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi *intercity* è all'attualità previsto al 30 giugno 2026; i suddetti impegni risultano in fase di revisione nell'ambito di un confronto con la Commissione europea, al fine di prevedere che l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi *intercity* avvenga entro il mese di dicembre 2026.

Articolo 1, comma 2 ***(Proroga di termini per l'adozione di decreti di esproprio)***

Normativa previgente L'articolo 7-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 68 del 2022, come modificato dall'articolo 5, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 89 del 2024, ha disposto la proroga, fino al 3 agosto 2026, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE, ora CIPESS) con delibera n. 88 del 2010, nonché la proroga, fino al 10 dicembre 2026, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con delibera n. 51 del 2013². Agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai conseguenti provvedimenti di esproprio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-*terdecies*, ultimo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2021³.

Le norme modificano l'articolo 7-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 68 del 2022, prorogando di due anni i termini per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, relativi al collegamento intermodale Roma-Latina (delibera CIPE n. 88 del 2010, il cui termine è prorogato dal 3 agosto 2026 al 3 agosto 2028) e del collegamento A12-Appia (delibera CIPE n. 51 del 2013, il cui termine è prorogato dal 10 dicembre 2026 al 10 dicembre 2028).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni sono finalizzate a prorogare, rispettivamente al 3 agosto 2028 e al 10 dicembre 2028, i termini per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità riguardanti gli interventi infrastrutturali relativi al collegamento intermodale Roma-Latina e al collegamento stradale Cisterna-Valmontone, nonché alle opere connesse. In particolare, sono apportate modifiche all'articolo 7-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 68 del 2022 che, nella formulazione previgente, nelle more della definizione del procedimento per

² La delibera n. 88 del 2010 è inerente al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave) e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, collegamento autostradale Roma-Latina – Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave), collegamento autostradale Cisterna-Valmontone. Relativamente, invece, agli interventi previsti dalla delibera CIPE n. 51 del 2013, si tratta del collegamento A12-Appia. Tratto A12 Roma-Civitavecchia-Roma (Tor de' Cenci).

³ Si tratta delle risorse già destinate alla realizzazione delle infrastrutture di rilevanza regionale e liberate a seguito dello scioglimento delle società che non hanno provveduto ad avviare ovvero a concludere con un provvedimento di aggiudicazione le procedure di gara per l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale

l'affidamento di detti interventi, dispone la proroga fino al 3 agosto 2026 del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal CIPE (ora CIPESS) con delibera n. 88 del 2010, nonché la proroga fino al 10 dicembre 2026 del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo CIPE (ora CIPESS) con delibera n. 51 del 2013.

Con riferimento alla realizzazione del collegamento stradale Cisterna-Valmontone, si evidenzia che le risorse assegnate a legislazione vigente al Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, ammontano a complessivi 1.063 milioni di euro, comprensivi delle risorse assegnate alla regione Lazio nell'ambito della programmazione FSC 2021-2027, di cui 89.809.947,39 euro già erogati al Commissario. Nel dettaglio, l'intervento bretella Cisterna-Valmontone (CUP: B21B06000520001) riguarda la realizzazione dell'asse "Cisterna-Valmontone" e delle relative opere connesse.

Attualmente è in corso la gara per l'Accordo quadro denominata "Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, diviso in 14 lotti, per la realizzazione dei lavori del collegamento stradale Cisterna - Valmontone ai sensi del D.P.C.M. 16 aprile 2021 e del D.P.C.M. 14 aprile 2022". Sono in corso, inoltre, la bonifica terrestre da ordigni bellici nonché le indagini archeologiche.

L'amministrazione competente ha precisato che l'acquisizione delle aree di interesse mediante procedimenti ablatori sarà definita da parte della struttura commissariale anche a seguito delle attività di bonifica terrestre da ordigni bellici e delle ulteriori indagini archeologiche in corso, nonché della aggiudicazione dei lotti. L'amministrazione competente ha chiarito che, in data 10 febbraio 2025, è stata presentata da un operatore economico - ai sensi dell'articolo 193 comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 - una proposta avente a oggetto l'affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione del corridoio intermodale Roma-Latina, nonché della progettazione della tratta Latina-Terracina-Fondi, di seguito per brevità "Collegamento autostradale". La Struttura Tecnica di Missione dell'Ente concedente, con disposizione del 21 marzo 2025, ha ritenuto la proposta presentata dall'operatore economico compatibile con gli atti di programmazione vigenti, ed ha confermato un interesse pubblico preliminare alla realizzazione del Collegamento autostradale ai sensi dell'articolo 193, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023. Successivamente, in data 29 maggio 2025 con scadenza 30 settembre 2025, è stato pubblicato il *project financing*. È previsto che, entro il mese di luglio 2026, il Commissario straordinario concluda la valutazione della proposta tecnica presentata dall'operatore privato.

In tale contesto, risulta necessario differire i termini per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, al fine di non pregiudicare l'iter per la realizzazione dell'intervento.

Si riporta, di seguito, il cronoprogramma delle attività relativo all'intervento:

Opere ex art. 4 DL 32/2019 - INFRASTRUTTURA COLLEGAMENTO INTERMODALE ROMA-LATINA tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci) Latina (Borgo Piave) Cronoprogramma Attività per 4 fasi e per trimestri																
CUP B036000190001	ATTIVITÀ	giu-23	giu-24	set-24	dic-24	mar-25	giu-25	set-25	dic-25	mar-26	giu-26	set-26	dic-26	mar-27	giu-27	
1	Sovrapposizione georeferenziata progetto approvato 2010 su orofoto con le pressioni e/o raccomandazioni Delibera CIPE n.88/2010															
2	Ricognizione vincoli paesaggistici, archeologici e ambientali con ubicazione su mappa															
3	Aggiornamento dei computi metrici vecchio tracciato pressario 2013 Regione Lazio															
4	Individuazione criticità															
5	Definizione nuovo tracciato pianovalinatico															
6	Redazione computi metrici nuovo tracciato pressario 2023 Regione Lazio															
7	Valutazione fattibilità tecnica modifiche introdotte con la project review															
8	Project financing															
9	Publicazione project indagini esplorative															
10	Procedure valutazione risposta															
11	Provvedimento motivato															

La relazione tecnica conclude che si tratta di una disposizione di mero differimento dei termini per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, dalla quale, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni in esame modificano l'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 68 del 2022, prorogando di due anni i termini per l'adozione dei decreti di esproprio, di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, relativi al collegamento intermodale Roma-Latina (delibera CIPE n. 88 del 2010, il cui termine è prorogato dal 3 agosto 2026 al 3 agosto 2028) e del collegamento A12-Appia (delibera CIPE n. 51 del 2013, il cui termine è prorogato dal 10 dicembre 2026 al 10 dicembre 2028).

Si ricorda che agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai conseguenti provvedimenti di esproprio, il suddetto articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 68 del 2022 provvedeva a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2021, vale a dire le risorse già destinate alla realizzazione di infrastrutture di rilevanza regionale liberate a seguito della mancata finalizzazione delle procedure di gara per l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale.

Al riguardo, si rileva che – come sopra riportato – la disposizione novellata prevede che agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai conseguenti provvedimenti di esproprio si provveda a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2021. Ciò premesso, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a verificare, alla luce della menzionata proroga, la disponibilità delle predette risorse per provvedere agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai provvedimenti di esproprio nonché agli eventuali

effetti che potrebbero derivarne rispetto a quanto già incorporato nei tendenziali di finanza pubblica, sia in relazione ai predetti oneri aggiuntivi, sia alle risorse destinate a farvi fronte.

Articolo 1, comma 3
(Opere compensative connesse al progetto del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione)

Le norme, al fine di consentire la realizzazione delle opere compensative connesse al progetto del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, autorizzano la spesa complessiva di 50,2 milioni di euro, in ragione di 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11 milioni di euro per l'anno 2027, di 10 milioni di euro per l'anno 2028, di 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e di 22,8 milioni di euro per l'anno 2030. Agli oneri si provvede:

- quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 5 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [lettera a)].
- quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2027, a 5 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e a 22,8 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 392, della legge n. 234 del 2021 [lettera b)].

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Maggiori spese in conto capitale												
Incremento risorse per opere compensative connesse al progetto del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione (comma 3)	0,3	11,0	10,0	6,1	0,3	11,0	10,0	6,1	0,3	11,0	10,0	6,1
Minori spese in conto capitale												
Utilizzo risorse reiscritte in bilancio a seguito eliminazione residui passivi perenti in esito a procedura di riaccertamento, ex articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 - quota MIT [lettera a)]	0,3	5,0	5,0		0,3	5,0	5,0		0,3	5,0	5,0	
Riduzione Fondo per la strategia di mobilità sostenibile [lettera b)]		6,0	5,0	6,1								

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni recano un'autorizzazione di spesa, pari a complessivi 50,2 milioni di euro, di cui 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11 milioni di euro per l'anno 2027, di 10 milioni di euro per l'anno 2028, di 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e di 22,8 milioni di euro per l'anno 2030, finalizzata a garantire la realizzazione delle opere compensative relative al progetto della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Con riferimento alle predette opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale dell'Asse ferroviario Torino-Lione, con delibera 7 agosto 2017, n. 67, il CIPE ha approvato il limite di spesa pari a 98,95 milioni di euro, di cui 57,26 milioni di euro da reperire in fase successiva a quelle di Priorità 1 e 2, e sono stati finanziati, nell'ambito del Lotto Costruttivo 1, le opere e misure di accompagnamento di Priorità 2 per un importo pari a 32,13 milioni di euro.

Tali opere di accompagnamento, ai sensi della citata delibera n. 67 del 2017, possono essere attuate nei comuni di Bussoleno, Chiomonte, Giagliione, Graverè, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Salbertrand Susa,

Venaus, Caprie, Torrazza Piemonte, San Didero, Chianocco, Buttigliera Alta, Cesana Torinese.

Con riferimento alle opere compensative di Priorità 3, con il protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 marzo 2024 tra la regione Piemonte e il presidente dell'Osservatorio per l'Asse Ferroviario Torino-Lione, sono state ripartite, tra i comuni che hanno presentato le proposte progettuali, le risorse destinate a finanziare gli interventi, per un totale di euro 50.100.742,12.

Tanto premesso, al fine di garantire la realizzazione delle opere compensative connesse all'infrastruttura strategica della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, la disposizione in esame autorizza la spesa complessiva di 50,2 milioni di euro.

Di seguito si riporta l'elenco dei progetti finanziati per ciascun comune:

Nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione - Delibera CIPE 57/2017 - Opere e misure di accompagnamento PRIORITA' 3
ALLEGATO 1 - Elenco dei progetti finanziati per ciascun Comune

N	Promotore	Area Intervento	Titolo	Importo intervento	Importo totale finanziamento
1	1	Comune di Chiomonte	Comune di Chiomonte	Valorizzazione sito archeologico de La Maddalena. Piano di Riqualificazione Patrimonio Immobiliare (pubblico) - PIIRPIC. Museo archeologico del neolitico, necropoli e Apici.	€ 1.390.000,00
2	2	Comune di Chiomonte	Comune di Chiomonte	Valorizzazione sito archeologico de La Maddalena. Piano di Riqualificazione Patrimonio Immobiliare (pubblico) - PIIRPIC. Riqualificazione Palazzo Levis (o Paleologo).	€ 2.610.000,00
3	-	Comune di Chiomonte	Comune di Chiomonte	Ospitalità delle maestranze. Contributi per l'adeguamento degli immobili pubblici da adibire ad alloggi per il personale occupato nei cantieri dell'Opera ferroviaria.	€ 1.912.000,00
					€ 8.912.000,00
4	1	Comune di Salbertrand	Comune di Salbertrand	Tutela valorizzazione e riassetto del territorio	€ 5.100.000,00
5	2	Comune di Salbertrand	Comune di Salbertrand	Efficientamento e recupero del patrimonio edilizio esistente	€ 4.045.051,60
					€ 9.145.051,60
6	4	Comune di Susa	Comune di Susa	Porta pedonale Torretta Canischia	€ 650.000,00
7	9	Comune di Susa	Comune di Susa	Centro di Valle Ecosistema Eno-Agro-Alimentari	€ 2.000.000,00
8	11	Comune di Susa	Comune di Susa	Parco Archeologico Re Cizio	€ 500.000,00
9	14	Comune di Susa	Comune di Susa	Palestra di Rocca	€ 200.000,00
10	16	Comune di Susa	Comune di Susa	Polo Formativo Integrato	€ 1.000.000,00
11	18	Comune di Susa	Comune di Susa	Porta Savoia	€ 250.000,00
12	19	Comune di Susa	Comune di Susa	Piazza Savoia e Percorso Archeologico	€ 1.600.000,00
13	20	Comune di Susa	Comune di Susa	Parco Ferroviario Polifunzionale	€ 1.800.000,00
14	22	Comune di Susa	Comune di Susa	Casa delle Associazioni	€ 1.800.000,00
15	-	Comune di Susa	Comune di Susa	Studio geotermico utilizzo acque di galleria	€ 100.000,00
16	8	Comune di Susa	Comune di Susa	Ospitalità lavoratori N.T.L. Palazzo di Città. Contributi per l'adeguamento degli immobili pubblici da adibire ad alloggi per il personale occupato nei cantieri dell'Opera ferroviaria.	€ 838.000,00
					€ 10.838.000,00
17	1	Comune di Bussoleno	Comune di Bussoleno	Rigenerazione ex cinema Narciso in Palamontagna	€ 3.400.000,00
18	10	Comune di Bussoleno	Comune di Bussoleno	Recupero e riqualificazione dell'edificio "a corte" di Via W. Forzan N. 8 - LOTTO II	€ 2.230.742,12
					€ 5.630.742,12
19	2	Comune di Gaglione	Comune di Gaglione	Realizzazione di impianto irriguo a pressione per l'irrigazione	€ 1.600.000,00
20	5	Comune di Gaglione	Comune di Gaglione	Impianto a biomassa per sostituzione caldaie edificio comunale e scuole	€ 600.000,00
21	6	Comune di Gaglione	Comune di Gaglione	Realizzazione di alloggio comunale, recupero delle baite di proprietà comunale	€ 1.200.000,00
22	7	Comune di Gaglione	Comune di Gaglione	Adeguamento e messa in sicurezza del salone polivalente	€ 3.500.000,00
23	8	Comune di Gaglione	Comune di Gaglione	Via ferrata della Gran Rosta	€ 800.000,00
24	13	Comune di Gaglione	Comune di Gaglione	Realizzazione di posteggio su terreno comunale	€ 90.000,00
					€ 7.790.000,00
25	2	Comune di Gravere	Comune di Gravere	Ampliamento bacino di ritenuta acqua (Completamento e ampliamento progetto n. 5 Fase II)	€ 1.154.747,85
26	-	Comune di Gravere	Comune di Gravere	Impianto idroelettrico Rio Gollazzo (Integrazione progetto n. 12 Fase II)	€ 345.252,15
					€ 1.500.000,00
27	2	Comune di Torrazza P.ta	Comune di Torrazza P.ta	Rigenerazione urbana finalizzata al riuso e alla ri-funzionizzazione eco-sostenibile dell'area storico / concentrica del Comune di Torrazza	€ 3.527.871,40
28	-	Comune di Torrazza P.ta	Comune di Torrazza P.ta	Manutenzione straordinaria, rigenerazione urbana e messa in sicurezza del patrimonio comunale, nonché interventi di risparmio ed efficientamento energetico di edifici comunali	€ 535.000,00
					€ 4.062.871,40
29	-	Comune di Buttigliera Alta	Comune di Buttigliera Alta	Riorganizzazione del sistema di raccolta rifiuti: fornitura ed annessa opera edili per la riqualificazione delle isole ecologiche	€ 1.500.000,00
					€ 1.500.000,00
30	1	Comune di Chianocco	Comune di Chianocco	Progetto per la realizzazione di una rotonda all'incrocio tra la SS 25 del Moncalio e la SP 203 di Bruzolo	€ 1.722.077,00
					€ 1.722.077,00
31	2	Comune di Matie	Comune di Matie	Realizzazione impianti idroelettrici: zona sito comune località denominata "Ponetto" e "Clanoria" (Studio progettuale)	€ 1.000.000,00
					€ 1.000.000,00
32	4	Comune di Meana di Susa	Comune di Meana di Susa	Progetto per percorso d'arte ed eventi creativi nel comune di Meana di Susa (parte integrante del programma ENSAM)	€ 1.000.000,00
					€ 1.000.000,00
Totale fondi Priorità III					€ 60.100.742,12

Per quanto attiene agli aspetti finanziari, si prevede che ai relativi oneri si provveda con le seguenti coperture che recano le necessarie disponibilità:

- quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 5 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2027, a 5 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e a 22,8 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

La relazione tecnica fornisce un prospetto riepilogativo dei fabbisogni e delle relative coperture finanziarie, riportato di seguito:

(milioni di euro)

Oneri						
	2026	2027	2028	2029	2030	
Opere compensative TAV	0,3	11	10	6,10	22,8	50,2
Coperture						
Fondo residui accertati conto capitale (MIT)	0,3	5	5			10,3
Fondo articolo 1, comma 392 legge n. 234 del 2021		6	5	6,10	22,8	39,9
	0,3	11	10	6,10	22,8	50,2

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano la spesa complessiva di 50,2 milioni di euro, in ragione di 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11 milioni di euro per l'anno 2027, di 10 milioni di euro per l'anno 2028, di 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e di 22,8 milioni di euro per l'anno 2030, al fine di consentire la realizzazione delle opere compensative connesse al progetto del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione. Le disposizioni provvedono altresì alla relativa copertura con le modalità ivi indicate (cfr. infra).

Al riguardo, non si formulano osservazioni con riferimento alle modalità di quantificazione, dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto e che la relazione tecnica riporta nel dettaglio l'elenco dei progetti finanziati per ciascun comune, sottolineando che il totale degli interventi finanziati è di circa 50,1 milioni di euro, ai sensi del protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 marzo 2024 tra la regione Piemonte e il presidente dell'Osservatorio per l'Asse Ferroviario Torino-Lione, con il quale sono state ripartite, tra i comuni che hanno presentato le proposte progettuali, le risorse destinate a finanziare gli interventi.

Peraltro, si osserva che il prospetto riepilogativo riporta i medesimi effetti degli oneri sui diversi saldi di finanza pubblica, pur essendo detti oneri di natura capitale e da destinare ad enti locali, ossia enti compresi nell'elenco delle pubbliche amministrazioni elaborato dall'ISTAT, ai fini del conto consolidato. Su tale aspetto appare utile acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa ivi prevista, pari a complessivi 50,2 milioni di euro, in ragione di 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11 milioni di euro per l'anno 2027, 10 milioni di euro per l'anno 2028, 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e 22,8 milioni di euro per l'anno 2030, tramite le seguenti modalità:*

- quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 5 milioni di euro per l'anno 2028, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a), mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2027, a 5 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e a 22,8 milioni di euro per l'anno 2030, ai sensi di quanto previsto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge n. 234 del 2021.

In proposito, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 prevede che con la legge di bilancio le risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie possano essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale in appositi fondi istituiti negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Per quanto concerne il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il fondo di conto capitale è iscritto sul capitolo 7191 del relativo stato di previsione e reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione iniziale pari a 5.000.000 euro per l'anno 2026, a 12.668.850 euro per l'anno 2027 e a 14.983.000 euro per l'anno 2028.

In proposito, non si formulano osservazioni, tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica allegata al provvedimento in ordine alla disponibilità delle citate risorse e considerando che il Fondo in questione non risulta a legislazione vigente destinato a specifici interventi.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria, si ricorda che il citato articolo 1, comma 392, della legge n. 234 del 2021 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, il Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, con una

dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034, finalizzato a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021.

Al riguardo, nel ricordare che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 7311 dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale, pari a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028⁴ e tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica allegata al provvedimento in esame in ordine alla disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, appare in ogni caso necessario che il Governo fornisca una assicurazione in merito alla possibilità di procedere alle riduzioni previste dalla disposizione in esame senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 2

(Disposizioni urgenti per la disattivazione del reattore nucleare “RTS – 1 G. Galilei” della Marina militare)

Normativa vigente. L'articolo 1, commi da 20 a 22, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) ha apportato modifiche in materia di finanziamento degli oneri nucleari, prevedendo che le attività legate al *decommissioning* degli impianti nucleari che, fino al 2022, sono state finanziate attraverso la componente tariffaria A2RIM degli oneri generali del sistema elettrico, a partire dal 2023 sono direttamente gravanti sul Bilancio dello Stato. In particolare, il comma 20 dispone che, entro il 30 giugno di ogni anno, l'ARERA, nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze in relazione alla definizione dei criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività connesse al *decommissioning* delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'aggiornamento del piano delle attività, anche ai fini delle eventuali rimodulazioni finanziarie. Per tali finalità, il successivo comma 22 ha autorizzato la spesa di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, di cui 15 milioni di euro annui destinati alle misure di compensazione a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio di ciascun anno.

⁴ L'autorizzazione di spesa è stata ridotta da successivi provvedimenti legislativi.

La norma affida la realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare «RTS - 1 G. Galilei» della Marina militare alla società Sogin S.p.A.⁵ (comma 1).

Lo svolgimento delle medesime attività è autorizzato dal Ministero della difesa⁶, previa presentazione da parte della predetta società del relativo piano delle attività comprensivo del cronoprogramma procedurale e di spesa (comma 2).

Agli oneri derivanti da tali previsioni si provvede a valere sulle risorse stanziare per il finanziamento degli oneri nucleari di cui all'articolo 1, comma 22, della legge di bilancio 2023⁷ (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** afferma che il progetto avente ad oggetto l'affidamento alla società Sogin S.p.A. del *decommissioning* del reattore "RTS - 1 G. Galilei" della Marina Militare si prevede abbia una durata complessiva di circa 7 anni (considerata anche la tempistica per il rilascio delle autorizzazioni). Conseguentemente le risorse necessarie, stimate in 120 milioni di euro, saranno impegnate proporzionalmente in detto periodo a partire dall'anno 2027, demandando a Sogin S.p.A. la predisposizione del relativo piano, corredato dal cronoprogramma procedurale e di spesa.

Ferma restando la definizione di dettaglio delle specifiche attività a cura della Sogin S.p.A., l'andamento della spesa è indicato nella seguente tabella:

⁵ L'articolo 26 del decreto legislativo n. 31 del 2010 individua la Sogin S.p.A. come il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'articolo 25, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi.

⁶ Sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

⁷ L'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 25 del 2003, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici, definisce oneri nucleari i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare, alle attività derivanti dagli obblighi di cui all'Accordo transattivo tra il Governo italiano e la Comunità europea dell'energia atomica stipulato a Roma e Bruxelles il 27 novembre 2009 ed alle attività connesse e conseguenti.

	Tabella distribuzione costi (in M€)							TOTALI PER ATTIVITA'
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4	ANNO 5	ANNO 6	ANNO 7	
Attività preliminari autorizzative 1) scrittura istanza 2) caratterizzazione impianto 3) interlocuzione operatore ISIN	2	1						3,0
Ausiliari necessari (HVAC, Power line, Antincendio) da smantellare dopo aver rimosso i componenti principali di impianti		1			2	4	3	10,0
Ausiliari smantellabili (Aria compressa, Acqua potabile, posta pneumatica) non necessari durante le fasi di smantellamento		1	4	4				9,0
Piscina 1) Progettazione smantellamenti 2) Autorizzazione 3) Committenza dei lavori 4) Esecuzione lavori di smantellamento		2	2	4	12	11		31,0
Componenti (sistemi meccanici interni o asserviti alla piscina) 1) Progettazione smantellamenti 2) Autorizzazione 3) Committenza dei lavori 4) Esecuzione lavori di smantellamento		0,5	1	3	7	6		17,5
Altri locali (dentro e fuori Zona Controllata) 1) Progettazione smantellamenti 2) Autorizzazione 3) Committenza dei lavori 4) Esecuzione lavori di smantellamento		0,1	0,1	0,5	2	2		4,7
Abbattimento convenzionale edificio						1	3	4,0
Deposito per rifiuti*		1	2	8	8			19,0
TOTALI PER ANNO (senza IVA)	2,0	6,6	9,1	19,5	31,0	24,0	6,0	98,2

*Si ipotizza la realizzazione di un deposito in un altro sito militare

Aggiungendo all'importo di 98,2 milioni di euro l'IVA al 22 per cento, l'importo totale delle opere è pari a 119,80 milioni di euro.

Ciò premesso, la relazione tecnica afferma che la disposizione introdotta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la spesa prevista trova copertura finanziaria nelle disponibilità già assentite dall'articolo 1, comma 22, della legge n. 197 del 2022, che stanziava 385 milioni di euro l'anno per la realizzazione delle attività, affidate dal Legislatore a Sogin, per il perseguimento delle finalità pubbliche assegnate in materia di gestione delle attività di sicurezza nucleare. In particolare le relative risorse, allocate sul capitolo 2037, piano gestionale 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, intitolato "somma da trasferire alla cassa per i servizi energetici e ambientali per la fiscalizzazione degli oneri generali di sistema impropri per

l'attuazione dell'obiettivo M1C2-7 PNRR”, categoria 4 – trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, sono trasferite annualmente ai conti della predetta Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e, parzialmente già riversate, in quota parte, a Sogin. Attualmente – conclude sul punto la relazione tecnica –, le risorse trasferite a Sogin sulla base delle determinazioni dell'ARERA per lo svolgimento delle sue attività sono tali da coprire gli oneri annuali previsti dalla disposizione in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame affida la realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare «RTS - 1 G. Galilei» della Marina militare alla società Sogin S.p.A. (comma 1), prevedendo altresì che lo svolgimento delle medesime attività sia autorizzato dal Ministero della difesa, previa presentazione da parte della Sogin S.p.A. del relativo piano delle attività (comma 2). Agli oneri derivanti da tali previsioni si provvede a valere sulle risorse stanziare per il finanziamento degli oneri nucleari di cui all'articolo 1, comma 22, della legge di bilancio 2023 (comma 3).

La relazione tecnica afferma che il progetto avente ad oggetto l'affidamento alla società Sogin S.p.A. del decommissioning del reattore «RTS - 1 G. Galilei» della Marina Militare si prevede abbia una durata complessiva di circa 7 anni. Conseguentemente le risorse necessarie, stimate in 120 milioni di euro, saranno impegnate proporzionalmente in detto periodo a partire dall'anno 2027, demandando a Sogin la predisposizione del relativo piano, corredato dal cronoprogramma procedurale e di spesa. L'importo totale delle opere, pari a 119,80 milioni di euro, è ottenuto aggiungendo a 98,2 milioni di euro – importo della spesa relativa al periodo 2027-2033 (cfr. supra) – l'IVA al 22 per cento.

La relazione tecnica afferma inoltre che la disposizione introdotta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la spesa prevista trova copertura finanziaria nelle disponibilità già assentite dall'articolo 1, comma 22, della legge n. 197 del 2022, che stanziava 385 milioni di euro l'anno per la realizzazione delle attività, affidate dal Legislatore a Sogin, per il perseguimento delle finalità pubbliche assegnate in materia di gestione delle attività di sicurezza nucleare. La relazione tecnica conclude sul punto precisando che le relative risorse – allocate su un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – sono trasferite annualmente ai conti della predetta Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e parzialmente già riversate, in quota parte, a Sogin e che, attualmente, le risorse trasferite a Sogin sulla base delle determinazioni dell'ARERA per lo svolgimento delle sue attività sono tali da coprire gli oneri annuali previsti dalla disposizione in esame.

Al riguardo, appare opportuno indicare, al comma 3, la quota parte delle risorse da destinare anno per anno all'attuazione dell'articolo in esame, in modo da definire normativamente l'ammontare delle risorse erogabili in coerenza con le risorse disponibili, come indicato dalla relazione tecnica, senza far riferimento "agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo", trattandosi di misure da realizzare, comunque, nell'ambito degli stanziamenti vigenti.

Ciò posto, nel prendere atto delle assicurazioni fornite dalla relazione tecnica in merito alla sostenibilità finanziaria dell'intervento, andrebbero in ogni caso acquisiti elementi di valutazione volti ad escludere, da un lato, che la realizzazione degli interventi di cui trattasi, a valere su risorse trasferite annualmente a Sogin a legislazione vigente, possa pregiudicare eventuali ulteriori interventi da realizzare a legislazione vigente con le medesime risorse, dall'altro, che l'utilizzo delle citate risorse non sia suscettibile di determinare effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto agli andamenti di spesa incorporati nei tendenziali di finanza pubblica.

Articolo 3

(Misure urgenti per la decarbonizzazione dell'industria siderurgica)

Le norme, in ragione della sopravvenuta insufficienza delle risorse per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron*⁸, dispongono che le citate risorse, iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 19 del 2024⁹, siano trasferite nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per finalità di sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica¹⁰, nel quadro della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e fermi gli effetti già scontati sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione illustrativa** evidenzia, in proposito, che la società DRI d'Italia, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 142 del 2019, era stata costituita e individuata da Invitalia S.p.A. (socio unico della Società) quale soggetto attuatore dell'intervento volto alla realizzazione di un impianto per la produzione del cosiddetto preridotto da idrogeno rinnovabile - *direct reduced iron*, da impiegare nel processo di produzione dell'acciaio.

⁸ Di cui all'articolo 1, comma 1-*quater*, del decreto-legge n.142 del 2019, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 92 del 2025.

⁹ Come rideterminate l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 175 del 2025.

¹⁰ Anche attraverso gli strumenti di agevolazione di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, recante semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa.

Originariamente, tale intervento era stato disposto al fine di dare attuazione agli interventi del PNRR (investimenti legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate*), con risorse poste a valere, pertanto, sul Piano medesimo; tuttavia, in considerazione delle tempistiche di realizzazione, tale progetto è stato escluso dal PNRR (*cf.* decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023).

A fronte di tale esclusione, l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 19 del 2024 ha previsto uno specifico finanziamento del progetto, dell'importo complessivo di 1 miliardo di euro, allocato nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (capitolo 7668).

Successivamente, la legge n. 207 del 2024, ha ridefinito la dotazione finanziaria totale del progetto in 915 milioni di euro, ripartiti in percentuali diverse per ciascuna annualità 2024-2029. La previsione di spesa è stata fatta oggetto di rideterminazioni che ne hanno ridotto l'ammontare complessivo e, pertanto, sul citato capitolo 7668 residuano ad oggi euro 826 milioni.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e specifica che l'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 19 del 2024 ha stanziato per realizzare per lo stabilimento di produzione di preridotto da idrogeno rinnovabile 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029 (per un totale di euro un miliardo). Con successive disposizioni normative la dotazione finanziaria è stata rideterminata in 726 milioni di euro.

Destinatario *ope legis* di tali risorse, per la realizzazione dell'impianto di preridotto, è la società DRI d'Italia, interamente partecipata da Invitalia.

La relazione tecnica riporta, infine, che a quanto disposto sarà data attuazione nei limiti delle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui e nel rispetto degli effetti già scontati sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, in ragione della sopravvenuta insufficienza delle risorse per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron¹¹, dispongono che le predette risorse, iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 19 del 2024¹², siano trasferite nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per finalità di sostegno alla decarbonizzazione dell'industria

¹¹ Di cui L'articolo 1, comma 1-*quater*, del decreto-legge n.142 del 2019, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 92 del 2025.

¹² Come rideterminate l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 175 del 2025.

siderurgica¹³, nel quadro della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e fermi gli effetti già scontati sui saldi di finanza pubblica.

In proposito, come riportato dalla relazione tecnica, si ricorda che, come disposto dall'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge n. 142 del 2019, le summenzionate risorse erano destinate alla società DRI d'Italia, interamente partecipata da Invitalia, che risulta individuata dalla medesima norma come soggetto attuatore del summenzionato intervento.

Al riguardo, preso atto di quanto riportato dalla relazione tecnica e dallo stesso testo della norma, ossia che quanto disposto dalla norma medesima avverrà nei limiti delle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui e nel rispetto degli effetti già scontati sui saldi di finanza pubblica, appare opportuno che il Governo fornisca maggiori elementi informativi in merito alle risorse attualmente presenti sul pertinente capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (capitolo 7668, come riferito dalla relazione illustrativa).

Tale richiesta appare in particolar modo opportuna alla luce delle informazioni riportate dalla medesima relazione tecnica e dalla relazione illustrativa. Infatti, mentre la prima riferisce che la dotazione finanziaria originaria era di un miliardo di euro rideterminata, successivamente, in 726 milioni di euro, la seconda riporta che sul relativo capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica residuano ad oggi euro 826 milioni di euro.

Ulteriori elementi informativi andrebbero forniti anche in merito alla possibilità di attuare quanto disposto nel rispetto degli effetti già scontati sui saldi di finanza pubblica, in quanto, in primo luogo, non è esplicitato, né nella norma né nella relazione tecnica a quanto ammontino gli effetti scontati nei tendenziali di finanza pubblica. Infatti, tali effetti non possono essere considerati corrispondenti a quelli a suo tempo indicati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari con riferimento all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 19 del 2024¹⁴, sia perché gli stanziamenti relativi agli anni 2024 e 2025, non essendo stati utilizzati, dovrebbero essere stati trasportati negli anni successivi, sotto forma di residui di stanziamento, sia a causa di successivi provvedimenti di contenimento della spesa e sia perché potrebbe essere stato modificato nelle previsioni di finanza pubblica l'impatto degli stanziamenti stessi, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, rispetto a quello originariamente previsto, proprio in considerazione della mancata finalizzazione degli stanziamenti medesimi. In

¹³ Anche attraverso gli strumenti di agevolazione di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008.

¹⁴ Si tratta di effetti negativi identici sui tre saldi di finanza pubblica (saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto), pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 210 milioni di euro per l'anno 2027, a 285 milioni di euro per l'anno 2028 e a 205 milioni di euro per l'anno 2029.

secondo luogo, non essendo puntualmente definite dalla norma le nuove finalità di sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica, non appare possibile valutare l'eventuale coerenza degli effetti derivanti dai nuovi interventi sui saldi di finanza pubblica, con quelli incorporati nei tendenziali – per altro, come detto, non esplicitati – relativi agli interventi ora defINANZIATI.

Articolo 4

(Disposizioni urgenti in materia di investimenti infrastrutturali per il settore turistico)

Normativa previgente. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 prevede, per l'attuazione della linea progettuale “Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo”, nell'ambito del PNRR, la concessione di contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 30 giugno 2026 alle imprese operanti nel settore turistico.

Al successivo **comma 9** viene prescritto che agli oneri derivanti dalla predetta concessione di contributi si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU*-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge n. 178 del 2020.

Si evidenzia che il termine entro cui effettuare i predetti interventi, originariamente previsto per il 31 dicembre 2025, è stato oggetto di successive proroghe¹⁵. Si evidenzia, altresì, che né alla norma originaria né alle norme che hanno disposto le proroghe sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La norma, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, proroga dal 30 giugno 2026 al 31 agosto 2026 il termine entro cui effettuare interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale attraverso la concessione di contributi diretti afferenti all'attuazione della misura “Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo”.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

¹⁵ Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2025 (“Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”) e dell'articolo 16, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 200 del 2025 (“Proroga termini”).

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame proroga, dal 30 giugno 2026 al 31 agosto 2026, il termine per la realizzazione degli interventi finanziabili dal Fondo Rotativo Imprese (FRI).*

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso che alle precedenti proroghe del predetto termine non erano stati ascritti effetti finanziari. Appare, in ogni caso, opportuno acquisire elementi di valutazione volti ad escludere che la proroga del suddetto termine possa pregiudicare l'accesso alle risorse del PNRR per il finanziamento degli interventi infrastrutturali in oggetto.

Articolo 5 **(Disposizioni in materia d'impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto)**

Normativa vigente. L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 ha qualificato di natura strategica, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, gli interventi finalizzati all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente. Per la realizzazione, ovvero per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle relative opere e infrastrutture è stata, altresì, prevista la nomina con DPCM di uno o più Commissari straordinari di Governo che, per lo svolgimento delle pertinenti funzioni si avvalgono delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli Commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Ulteriori disposizioni dell'articolo (commi da 2 a 14-ter), come modificate e integrate per effetto di successivi interventi legislativi (articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022 e articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 57 del 2023), prevedono alcune semplificazioni dei procedimenti autorizzatori dei medesimi interventi. A tali disposizioni, e alle successive modifiche e integrazioni, non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica¹⁶.

¹⁶ Si evidenzia, per altro, che il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, ai fini della realizzazione delle suddette opere e infrastrutture ha, altresì, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione, compresi i costi di capitale per l'acquisto o la realizzazione dei nuovi impianti, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. L'eventuale importo residuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono demandati all'adozione di un decreto interministeriale (DM 9 agosto 2024) nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La gestione del fondo è affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che

L'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 2026 ha previsto che gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto in esercizio sulla base di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, in scadenza entro il 31 dicembre 2026 e per i quali, alla data del 30 giugno 2026, sia stata presentata un'istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione, anche in altro sito, continuino a operare sulla base dell'originaria autorizzazione e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione. Si prevede, inoltre, che qualora sia prevista la realizzazione di opere per il mantenimento ovvero l'esercizio di tali impianti in altro sito, l'efficacia dell'autorizzazione originaria e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, sia prorogata sino all'ultimazione delle opere medesime. A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e la relazione tecnica relativa al summenzionato decreto-legge ha attestato la neutralità finanziaria della medesima disposizione precisando che le tariffe per la copertura degli oneri istruttori relativi sono a carico del gestore dell'impianto di rigassificazione.

La norma, al fine di garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché la funzionalità delle infrastrutture strategiche, per gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto che continuano a operare in regime di proroga ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 32 del 2026, dispone la nomina¹⁷ di un Commissario straordinario di Governo, da individuare tra soggetti esperti nel coordinamento di amministrazioni pubbliche e nella gestione di procedimenti amministrativi complessi o di situazioni emergenziali, ovvero tra professori universitari o esperti nel settore energetico e delle infrastrutture strategiche. Il Commissario straordinario ha la facoltà di avvalersi del Ministero dell'ambiente e di ogni altra amministrazione centrale e territoriale competente, nonché di società a controllo pubblico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario straordinario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il relativo incarico è di durata pari a nove mesi decorrenti dalla data di efficacia del decreto di nomina (comma 1).

Dalla data di efficacia del decreto di nomina, il Commissario straordinario subentra, senza soluzione di continuità, in ogni procedimento amministrativo, comunque denominato, relativo ai summenzionati impianti,

verifica gli importi da attribuire e dispone l'erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con il medesimo decreto, provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente. Il comma 3-bis dello stesso articolo, ha, inoltre, disposto un contributo di 2 milioni di euro per il 2022, di 8 milioni di euro per il 2023 e di 10 milioni di euro per il 2024 nell'ambito della realizzazione delle medesime opere, con specifica destinazione agli interventi di bonifica e risanamento ambientale e di rigenerazione della "Zona falcata" di Messina.

¹⁷ Con DPCM da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

già avviato alla medesima data. I procedimenti oggetto di subentro confluiscono in un procedimento unico, da concludersi entro il termine di duecento giorni dalla data di subentro. Entro il termine da ultimo citato, il Commissario straordinario rilascia un provvedimento autorizzatorio unico, che tiene luogo dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di cui all'articolo 46, del decreto-legge n. 159 del 2007, degli atti di assenso previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 50, del 2022 per la realizzazione di nuove capacità di rigassificazione, nonché di ogni altro parere, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, necessario, ivi comprese le valutazioni ambientali (Valutazione impatto ambientale/Valutazione Ambientale Strategica) di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente). Restano fermi i pareri, i nulla osta o gli atti di assenso, comunque denominati, eventualmente già rilasciati alla data di subentro, fatti salvi i poteri di revoca, annullamento d'ufficio o riesame nei casi e nei limiti previsti dalla legge. Per l'esercizio delle relative funzioni, il Commissario straordinario opera, con i poteri e secondo le modalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, anche in deroga alle disposizioni di legge diverse da quelle penali, fatto salvo il rispetto, tra l'altro, dei principi fondamentali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea. Viene, altresì, richiamata l'applicazione di specifiche disposizioni procedurali, recate dall'articolo 5, del decreto-legge n. 50 del 2022 per la realizzazione di nuove capacità di rigassificazione¹⁸. Fermo il rispetto del termine di durata massima del summenzionato procedimento unico, per le valutazioni ambientali relative agli impianti non si applica l'articolo 25, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (comma 2).

Si rammenta che l'articolo 46, del decreto-legge n. 159 del 2007 disciplina le procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto. A tale disciplina non sono stati ascritti effetti finanziari stante il suo carattere procedimentale.

L'articolo 25, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, di cui viene disposta la disapplicazione per le finalità della norma in esame, prevede che nei casi di mancato rispetto di specifici termini procedurali previsti dalla medesima disposizione da parte delle amministrazioni ivi individuate, vengano rimborsati al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente¹⁹.

Ciascuna amministrazione interessata dal subentro di cui al comma 2 trasmette al Commissario straordinario²⁰ ogni documentazione relativa ai

¹⁸ Si applica, in particolare, l'articolo 5, commi 1, primo periodo, 4, 9, 10, 11, 11-bis, 12 e 13, del decreto-legge n. 50 del 2022.

¹⁹ Il testo della norma richiamata a tal fine individua sul summenzionato capitolo uno stanziamento di euro 840.000 per il 2021, di euro 1.640.000 per il 2022 ed euro 1.260.000 per il 2023.

²⁰ Entro un termine non superiore a quindici giorni dalla richiesta.

procedimenti di competenza e assicura ogni forma di collaborazione necessaria all'esercizio delle funzioni commissariali (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle disposizioni e, con riguardo alla possibilità del Commissario straordinario di avvalersi del Ministero dell'ambiente, di ogni altra amministrazione centrale e territoriale competente, nonché di società a controllo pubblico, precisa che tale avvalimento avverrà nell'ambito delle strutture organizzative già esistenti presso gli enti interessati, che saranno individuate dal Commissario in ragione delle rispettive competenze istituzionali, con particolare riferimento alle direzioni generali e agli uffici tecnici competenti in materia di *permitting* energetico e valutazioni ambientali. L'attività di supporto sarà resa utilizzando esclusivamente le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riguardo alle società a controllo pubblico, l'avvalimento sarà disciplinato mediante la stipula di apposite convenzioni, aventi natura non onerosa, volte a regolare le modalità di supporto tecnico-operativo e a garantire il rispetto del principio di invarianza finanziaria.

La **relazione illustrativa** precisa, tra l'altro che l'intervento normativo in esame si rende necessario per assicurare – mediante la nomina di un nuovo Commissario straordinario di Governo – la continuità operativa di quelle unità di rigassificazione di gas naturale liquefatto i cui titoli abilitativi, rilasciati da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, mantengono, allo stato, la loro efficacia per effetto dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 2026, in attesa della conclusione di un procedimento di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione instaurato dal soggetto interessato, in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge n. 159 del 2007.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede la nomina, per una durata di nove mesi, di un Commissario straordinario di Governo per la gestione integrata delle procedure autorizzatorie riferite agli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) già operanti in regime di proroga ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 32 del 2026. Il Commissario, da individuare tra soggetti esperti nel coordinamento di amministrazioni pubbliche e nella gestione di procedimenti amministrativi complessi o di situazioni emergenziali, ovvero tra professori universitari o esperti nel settore energetico e delle infrastrutture strategiche, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Ministero dell'ambiente, di ogni altra amministrazione competente, nonché di società a controllo pubblico. Al Commissario non sono corrisposti gettoni,

compensi, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati (comma 1).

Ogni procedimento amministrativo già avviato in relazione ai summenzionati impianti confluisce in un procedimento unico, cui è preposto il Commissario straordinario, che deve essere concluso, dal medesimo Commissario, entro il termine di duecento giorni, con l'adozione di un provvedimento autorizzatorio unico. A tal fine, la norma, nel derogare, tra l'altro, a specifiche vigenti disposizioni in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di GNL (articolo 46 del decreto-legge n. 159 del 2007 e articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2022), prevede che il Commissario operi nell'ambito dei poteri e secondo le modalità procedurali individuate a tal fine da specifiche disposizioni del medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, fatto salvo il rispetto, tra l'altro, dei principi fondamentali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea. Con riguardo alla procedura introdotta dalla norma in esame, viene, inoltre, esclusa l'applicazione dell'articolo 25, comma 2-ter, del Codice dell'ambiente²¹, che, in termini generali, in caso di mancato rispetto, da parte delle amministrazioni procedenti, dei termini per la conclusione di talune procedure di valutazione ambientale, prescrive il rimborso in favore del proponente del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria erogati (comma 2).

La relazione tecnica, nell'attestare la neutralità finanziaria della disposizione, riferisce che il summenzionato avvalimento avverrà nell'ambito delle strutture organizzative già esistenti presso gli enti interessati e che la relativa attività di supporto sarà resa esclusivamente mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'avvalimento, inoltre, delle società a controllo pubblico, avverrà nel quadro di apposite convenzioni non onerose.

La relazione illustrativa precisa, altresì, che l'intervento normativo in esame, con l'introduzione delle suddette misure procedurali integrate, è volto ad assicurare la continuità operativa degli impianti di rigassificazione di GNL, i cui titoli abilitativi, rilasciati da un Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, ancorché risultino tuttora efficaci in virtù dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 2026, sono ancora in attesa della conclusione di un procedimento di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione, che, in via ordinaria, dovrebbe svolgersi ai sensi della vigente disciplina generale di cui al citato articolo 46 del decreto-legge n. 159 del 2007, derogata dalla norma in esame.

Al riguardo, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica e dalla relazione illustrativa, pur considerato che la disciplina della gestione

²¹ Di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

commissariale introdotta appare complessivamente sovrapponibile a quella già prevista, per analoghe finalità, dall'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 – che pure prescrive l'assenza di oneri per la finanza pubblica –, si rileva, comunque, l'opportunità di acquisire ulteriori elementi a sostegno dell'effettiva possibilità, per il Commissario straordinario di nuova istituzione, di svolgere e coordinare le procedure amministrative allo stesso affidate senza oneri di funzionamento e senza che derivino maggiori oneri per le amministrazioni di cui il Commissario può avvalersi.

Posto, inoltre, che dal tenore della disposizione sembra desumersi la possibilità di nomina a Commissario, tra l'altro, di soggetti legati da rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni (esperti nel coordinamento di amministrazioni pubbliche e nella gestione di procedimenti amministrativi complessi o di situazioni emergenziali, ovvero professori universitari in materie afferenti alla gestione delle risorse energetiche o delle infrastrutture strategiche), andrebbe valutata l'opportunità di integrare la disposizione medesima con le prescrizioni, solitamente utilizzate con riguardo ad analoghe fattispecie, volte a disciplinare la mobilità tra amministrazioni pubbliche di personale in prestito, mediante il richiamo applicativo dei tradizionali istituti del comando, distacco, fuori ruolo, con previsione, in tale ultimo caso, dell'indisponibilità della posizione nell'ambito dell'amministrazione cedente.

In merito, infine, alle semplificazioni procedurali previste dal comma 2, non si formulano osservazioni – tenuto conto che già alla disciplina autorizzatoria degli impianti di cui viene disposta la deroga (articolo 46 del decreto-legge n. 159 del 2007) o di cui viene richiamata l'applicazione (articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022) non sono stati ascritti effetti finanziari –, nel presupposto, sul quale andrebbe comunque acquisita conferma, che le previste accelerazioni procedurali possano essere effettivamente realizzate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6, comma 1

(Norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali relativi a emergenze climatiche nel settore edile e lapideo)

Normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 148 del 2015²², il trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO) è riconosciuto per un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un limite complessivo di 52 settimane (comma 1).

²² Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Se un'impresa ha già fruito di 52 settimane consecutive di CIGO, può presentare una nuova domanda per la stessa unità produttiva solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa (comma 2).

Nel caso di periodi di CIGO non consecutivi, il trattamento non può comunque superare 52 settimane nell'arco di un biennio mobile (comma 3).

I limiti previsti dai commi 2 e 3 non si applicano agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione delle imprese indicate all'articolo 10, comma 1, lettere *m*), *n*) e *o*), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, ossia:

- le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini [lettera *m*)];
- le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo [lettera *n*)];
- le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione [lettera *o*)] (comma 4).

Le norme prevedono che, dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, anche le imprese di cui alle lettere *m*), *n*) e *o*) dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 18 del 2015 (*cfr. supra*) possano beneficiare della disapplicazione dei limiti di durata del trattamento di integrazione salariale ordinaria previsti dall'articolo 12, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015 quando le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa siano determinate da eventi oggettivamente non evitabili. La misura è finalizzata a supportare le attività di realizzazione delle opere infrastrutturali durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore.

Per le medesime imprese non si applica inoltre il contributo addizionale²³ previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Tale esclusione è coerente con quanto già stabilito dal medesimo articolo, secondo cui il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi in conseguenza di eventi oggettivamente non evitabili.

²³ Di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015. Detto articolo, al comma 1, stabilisce a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale un contributo addizionale, in misura pari a: *a*) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; *b*) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera *a*) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; *c*) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera *b*), in un quinquennio mobile. Il successivo comma 1-*ter* riduce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'aliquota di cui alla lettera *a*) dal 9 al 6 per cento e l'aliquota di cui alla lettera *b*) dal 12 al 9 per cento a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento.

I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 4,9 milioni di euro per l'anno 2026. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi del successivo comma 3 (*cf. infra*).

In proposito, si ricorda che l'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge n. 92 del 2025 ha previsto la stessa misura per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa di 10,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<i>(milioni di euro)</i>												
	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti												
Trattamento di integrazione salariale a favore dei lavoratori del settore edile e lapideo per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, in contesti di emergenza climatica - prestazione	3,1				3,1				3,1			
Trattamento di integrazione salariale a favore dei lavoratori del settore edile e lapideo per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, in contesti di emergenza climatica - contribuzione figurativa	1,8											

La **relazione tecnica** precisa che il campo di applicazione della norma di cui al comma 1 è riferito alle aziende del settore edile e lapideo.

Dal monitoraggio INPS risulta che la misura in esame nell'anno 2025 non abbia trovato alcun utilizzo.

Tale risultanza – afferma la relazione tecnica – deriva molto probabilmente dalla circostanza che i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale ordinaria (CIGO) ai sensi dell'articolo 10, lettere *m)*, *n)* e *o)*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1 ° luglio 2025 al 31 dicembre 2025 e determinate da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi siano computati nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Si evidenzia, altresì, che gli altri datori di lavoro rientranti nella disciplina della CIGO ai sensi dell'articolo 10, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *l)*, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, per i trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), beneficiano ordinariamente della neutralizzazione dei periodi richiesti per i già menzionati eventi per effetto dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Pertanto, le prestazioni di cui sopra, neutralizzate ai fini della valutazione delle successive istanze, sono comunque risultate sempre ricomprese entro il già menzionato limite delle 52 settimane, non creandosi quindi per le aziende alcun bisogno di invocare la fattispecie di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 92 del 2025.

Dal consuntivo INPS 2025, risultano spese annue per cassa integrazione edile e lapidea pari a 120,6 milioni di euro per prestazione, 71,4 milioni di euro di copertura figurativa, ed entrate per contribuzione addizionale pari a 1,2 milioni di euro.

Dagli archivi gestionali dell'INPS risulta che il 50 per cento delle ore autorizzate di cassa integrazione per i settori indicati è riferito a eventi oggettivamente non evitabili.

Nonostante le indicazioni emerse dal monitoraggio 2025, prudenzialmente, si ipotizza che il 10 per cento di tali ore sia riferito ad aziende che hanno totalmente fruito o stanno per terminare il periodo massimo concedibile.

Le rivalutazioni di importi e retribuzioni sono state effettuate sulla base di parametri contenuti nel Documento di Finanza Pubblica 2026 deliberato il 22 aprile 2026.

Pertanto, dal comma 1 della norma in esame risultano maggiori oneri totali per l'anno 2026 pari a 4,9 milioni di euro (di cui 3,1 milioni di euro per prestazioni e 1,8 milioni di euro per copertura figurativa), che costituiscono limite di spesa.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono che, dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, anche le imprese del settore edile e lapideo possano beneficiare della disapplicazione dei limiti di durata del trattamento di integrazione salariale ordinaria previsti dall'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015 quando le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa siano determinate da eventi oggettivamente non evitabili. I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 4,9 milioni di euro per l'anno 2026. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.*

Si ricorda che la medesima misura era stata prevista dall'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge n. 92 del 2025 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa di 10,5 milioni di euro. La relazione tecnica riferisce che, sulla base del monitoraggio INPS, la misura non ha trovato applicazione nel 2025, in quanto le prestazioni richieste dalle imprese interessate sono comunque rimaste entro il limite delle 52 settimane di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

La relazione tecnica fornisce inoltre i dati estratti dal consuntivo INPS 2025 riferiti agli importi del settore edile e lapideo erogati per prestazione e per copertura figurativa, nonché la percentuale delle ore autorizzate di cassa integrazione riferite a eventi oggettivamente non evitabili (50 per cento) e alla percentuale di aziende che hanno totalmente fruito o stanno per terminare il periodo massimo concedibile (10 per cento). In base a tali parametri la quantificazione risulta coerente²⁴.

Al riguardo, nel prendere atto che l'estensione del trattamento integrativo del reddito in esame è ricompresa nell'ambito di uno specifico limite di spesa cui è associato il monitoraggio degli oneri e un meccanismo di salvaguardia dei limiti di spesa, non si formulano osservazioni.

²⁴ Con riferimento alle erogazioni per prestazioni, l'importo totale di 120,6 milioni di euro viene abbattuto del 50 per cento in quanto percentuale CIG riferita a eventi non evitabili, del 90 per cento in quanto sarebbe solo il 10 per cento delle aziende ad aver esaurito la CIG ordinaria e di un ulteriore 50 per cento in quanto il periodo preso in considerazione è quello 1° luglio-31 dicembre 2026 (3,1 milioni di euro). Analogo calcolo va ripetuto per la contribuzione figurativa, pari complessivamente nel 2026 a 71,4 milioni di euro (1,8 milioni di euro).

Articolo 6, commi 2 e 3

(Norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali relativi a emergenze climatiche in favore dei lavoratori agricoli)

Normativa vigente. L'articolo 8 della legge n. 457 del 1972²⁵ riconosce agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, un trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate. Originariamente fissato nella misura dei due terzi della retribuzione, tale trattamento è stato elevato all'80 per cento dall'articolo 18 della legge n. 164 del 1975. La prestazione è riconosciuta per un periodo massimo di novanta giornate nell'anno.

Ai fini dell'applicazione della legge n. 457 del 1972, sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori assunti a tempo indeterminato che prestano attività lavorativa per oltre 180 giornate annue presso la medesima azienda.

Le norme riconoscono, per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026, il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al citato articolo 8 della legge n. 457 del 1972 agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari almeno alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. Inoltre, per il medesimo periodo, il beneficio è riconosciuto a prescindere dal requisito delle giornate lavorative richiesto dalla disciplina ordinaria (181 giornate).

Le integrazioni al reddito riconosciute in applicazione della disposizione non sono computate ai fini del limite massimo di novanta giornate annue previsto dalla normativa vigente e sono equiparate a giornate di lavoro effettivo sia ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola sia ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di lavoro richiesto dall'articolo 8 della legge n. 457 del 1972.

In deroga all'articolo 14 della medesima legge n. 457 del 1972, il trattamento è concesso dalla sede territorialmente competente dell'INPS ed è erogato direttamente dall'Istituto.

Si ricorda che, secondo la disciplina ordinaria prevista dal citato articolo 14, il trattamento sostitutivo della retribuzione è corrisposto dall'INPS sulla base della deliberazione di una commissione istituita presso ciascuna sede dell'Istituto con provvedimento del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 10,3 milioni di euro per l'anno 2026. A tal fine, l'INPS provvede al monitoraggio, anche prospettico,

²⁵ *Miglioramento ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli.*

degli oneri derivanti dalla misura e non accoglie le domande che comportino il superamento del predetto limite di spesa (comma 2).

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, pari a 15,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008 (comma 3).

In proposito, si ricorda che l'articolo 10-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 92 del 2025 ha da ultimo previsto la stessa misura per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa di 22,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<i>(milioni di euro)</i>												
	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti												
Trattamento di integrazione salariale a favore degli operai agricoli per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, in contesti di emergenza climatica – prestazione (comma 2)	7,3				7,3				7,3			
Trattamento di integrazione salariale a favore degli operai agricoli per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, in contesti di emergenza climatica - contribuzione figurativa (comma 2)	3,0											
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008 (comma 3)	15,2				10,6				10,6			

La **relazione tecnica** afferma che dal monitoraggio INPS, previsto dalle disposizioni di cui al comma 2, emergono i seguenti dati relativi alla Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) a riduzione (mezze giornate) autorizzata nel 2023 e nel 2024, ai sensi, rispettivamente, del decreto-legge n. 98 del 2023 (periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023) e del decreto-legge n. 63 del 2024 (periodo compreso tra il 14 luglio 2024 e il 31 dicembre 2024):

Anno	Evento	Numero aziende	Giornate accolte	Numero beneficiari
2023	17	9	110	33
2024	17	36	885	208

Per l'anno 2025, l'onere sostenuto per le prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2025 è risultato pari a euro 4.911.733,28, comprensivo di contribuzione figurativa, a fronte di uno stanziamento complessivo pari a 22,5 milioni di euro.

In considerazione di tali informazioni, dalle quali si rileva uno scarso ricorso alla medesima prestazione negli anni precedenti, è stata predisposta la presente relazione tecnica per l'anno 2026 sulla base delle seguenti indicazioni e ipotesi prudenziali.

Operai a tempo indeterminato (OTI):

1. N° prudenziale di OTI coinvolti: 1.180 (1 per cento prudenziale applicato al totale di circa 118.000 lavoratori OTI 2024 – dato rinvenibile dall'osservatorio statistico sul Mondo agricolo – che si è ritenuto invariato anche per gli anni successivi);

2. Durata del trattamento: 13 giorni (durata prudenziale rispetto a quelle medie rilevate dai dati di monitoraggio sopra esposti);

3. Retribuzione giornaliera: 90 euro;

4. Aliquota IVS: 30,50 per cento.

Per tali lavoratori (OTI), dalla norma in esame derivano maggiori oneri per 1,4 milioni di euro (di cui 1,0 milioni di euro per prestazione e 0,4 milioni di euro per copertura figurativa).

La norma, inoltre, prevede il riconoscimento della CISOA, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, anche agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) a prescindere dal requisito delle 181 giornate lavorate nell'anno. Tale platea, come si evince dagli osservatori INPS per l'anno 2024, è risultata pari a 913.000 lavoratori, numerosità ipotizzata invariata anche per gli anni successivi. Pertanto, con riferimento agli OTD la relazione tecnica è stata predisposta sulla base delle seguenti ipotesi di lavoro prudenziali:

5. Percentuale di fruizione della CISOA: 1 per cento (la stessa ipotesi prudenziale ipotizzata per gli OTI);

6. Durata del trattamento: 13 giorni;

7. Retribuzione giornaliera: 71 euro;

8. Aliquota IVS: 30,50 per cento.

Con riferimento al riconoscimento della CISOA nel periodo considerato anche agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), dalla norma in esame derivano maggiori oneri per 8,9 milioni di euro (di cui 6,3 milioni di euro per prestazione e 2,6 milioni di euro per copertura figurativa).

La disposizione prevede che le integrazioni al reddito in esame non siano conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e consente di considerare come giornate di lavoro le giornate di integrazioni salariali concesse ai fini del calcolo della disoccupazione agricola che sarà erogata nell'anno successivo. La disposizione non determina nuovi e maggiori oneri considerando la compensazione degli effetti di riduzione delle giornate di disoccupazione agricola determinate dal pagamento delle integrazioni salariali. Si ritiene, inoltre, che i lavoratori agricoli oggetto della disposizione, in assenza della norma in esame, avrebbero comunque lavorato, data la peculiarità delle attività lavorativa svolta legata a specifiche scadenze cicliche delle lavorazioni nei campi, non modificando pertanto il conteggio del numero delle giornate complessive di disoccupazione da fruire nell'anno successivo.

Complessivamente dal comma 2 derivano maggiori oneri pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2026 (di cui 7,3 milioni di euro per prestazioni e 3,0 milioni di euro per coperture figurative), che costituiscono limite di spesa.

La disposizione di cui al comma 3 reca la copertura finanziaria e dispone che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 15,2 milioni di euro per l'anno 2026 (di cui 10,4 milioni di euro per prestazioni e 4,8 milioni di euro per coperture figurative), si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, che presenta le necessarie disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame riconoscono, per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026, il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al citato articolo 8 della legge n. 457 del 1972 agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari almeno alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. Inoltre, per il medesimo periodo, il beneficio è riconosciuto a prescindere dal requisito delle giornate lavorative richiesto dalla disciplina ordinaria (181 giornate).

Le integrazioni al reddito riconosciute in applicazione della disposizione non sono computate ai fini del limite massimo di novanta giornate annue riconoscibili ai sensi della normativa vigente e sono equiparate a giornate di lavoro effettivo sia ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione

agricola sia ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di lavoro richiesto dall'articolo 8 della legge n. 457 del 1972 per l'accesso alle prestazioni medesime.

I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 10,3 milioni di euro per l'anno 2026. A tal fine, l'INPS provvede al monitoraggio, anche prospettico, degli oneri derivanti dalla misura e non accoglie le domande che comportino il superamento del predetto limite di spesa (comma 2).

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, pari a 15,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008 (cfr. infra) [comma 3].

Si ricorda che la medesima misura era stata prevista dall'articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge n. 92 del 2025 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa di 22,5 milioni di euro. La relazione tecnica riferisce che, sulla base del monitoraggio INPS l'onere sostenuto per tali prestazioni è risultato pari a euro 4.911.733,28, comprensivo di contribuzione figurativa.

La relazione tecnica fornisce i dati delle platee di operai agricoli interessate, distinguendoli tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.

La norma, infatti, prevede il riconoscimento della Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, anche agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) a prescindere dal requisito delle 181 giornate lavorate nell'anno.

Per quanto riguarda i primi, la quantificazione – ipotizzando una percentuale dell'80 per cento²⁶ nel rapporto tra prestazione e retribuzione – risulta sostanzialmente coerente²⁷.

Con riferimento agli operai agricoli a tempo a tempo determinato, appaiono invece necessari chiarimenti, giacché la quantificazione – in relazione agli oneri dovuti alla prestazione e ferma restando la percentuale ipotizzata dell'80 per cento nel rapporto tra prestazione e retribuzione – appare lievemente sottostimata²⁸.

²⁶ L'articolo 18 della legge n. 164 del 1975 prevede che la misura del trattamento sostitutivo dovuto agli operai agricoli, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, sia elevata all'80 per cento della retribuzione.

²⁷ Prestazione: N. 1.180 lavoratori x 13 giorni di fruizione x 90 euro giornalieri x 0,8 = 1,1 milione di euro. Contribuzione figurativa: N. 1.180 lavoratori x 13 giorni di fruizione x 90 euro giornalieri x 0,305 (aliquota IVS) = 0,34 milioni di euro.

²⁸ Prestazione: N. 9.130 lavoratori (1 per cento di 913.000) x 13 giorni di fruizione x 71 euro giornalieri x 0,8 = 6,7 milioni di euro, rispetto ai 6,3 milioni indicati nella relazione tecnica. Contribuzione figurativa: N. 9.130 lavoratori x 13 giorni di fruizione x 71 euro giornalieri x 0,305 (aliquota IVS) = 2,6 milioni di euro.

Si evidenzia, inoltre, che l'equiparazione al lavoro dei periodi di CISOA riconosciuti per emergenze climatiche nel periodo compreso tra il 1° luglio 2026 e il 31 dicembre 2026, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, potrebbe determinare un incremento del numero di giornate di disoccupazione agricola indennizzabili nell'anno successivo. Infatti, l'indennità di disoccupazione agricola, in presenza dei prescritti requisiti, è riconosciuta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno di competenza della prestazione, entro il limite massimo di 365 giornate.

Al riguardo la relazione tecnica afferma che “i lavoratori agricoli oggetto della disposizione, in assenza della norma in esame, avrebbero comunque lavorato, data la peculiarità delle attività lavorative svolte, legate a specifiche scadenze cicliche delle lavorazioni nei campi”, ritenendo pertanto che la disposizione non modifichi il numero complessivo delle giornate di disoccupazione agricola fruibili nell'anno successivo.

Si osserva, tuttavia, che la [circolare INPS n. 149 del 2025](#) ha precisato che “l'incremento delle giornate di lavoro ottenuto sommando i periodi di CISOA a quelli di lavoro effettivo determina un beneficio in termini di giornate indennizzabili per disoccupazione agricola solo per i lavoratori in relazione ai quali la predetta somma non supera per il 2025 il limite di 182 giornate”.

Alla luce di tale precisazione, andrebbero acquisiti dal Governo ulteriori elementi volti a chiarire le ragioni per le quali la disposizione sia ritenuta priva di effetti sul numero delle giornate di disoccupazione agricola indennizzabili nell'anno successivo e, conseguentemente, sui relativi oneri, dal momento che, anche nel caso in esame, l'incremento delle giornate di lavoro potrebbe riguardare operai agricoli per i quali la somma di periodi CISOA e quelli di lavoro effettivo, a legislazione previgente, non supera il limite di 182 giornate lavorative.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, pari a 15,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

In proposito, si ricorda che il menzionato Fondo, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno 2026 reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a euro 1.721.119.213.

Tanto premesso, si fa presente che la relazione tecnica allegata al provvedimento attesta la disponibilità delle risorse utilizzate e che da un accesso alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto

capitolo risultano disponibilità pari a 1.535.894.586 euro per la presente annualità.

Ciò posto, nel rilevare la coerenza degli interventi previsti dall'articolo 6 rispetto alle finalità del Fondo sociale per occupazione e formazione, appare comunque opportuno che il Governo fornisca una assicurazione in ordine al fatto che dalla riduzione del predetto fondo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sul fondo medesimo.

Articolo 7

(Programmi e interventi infrastrutturali complessi a cura della società «Giubileo 2025»)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 427, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) ha istituito la società «Giubileo 2025», interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La società opera in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e per l'approvvigionamento dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento del Giubileo. Con riferimento agli interventi relativi alla Misura M1C3 – Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)²⁹, la società può svolgere esclusivamente le funzioni di stazione appaltante, mentre quelle di soggetto attuatore restano attribuite agli enti individuati dal medesimo Piano.

Il comma 427 dispone, inoltre, che alla società «Giubileo 2025» non si applichino:

- le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che disciplinano i compensi degli amministratori e dei dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Il successivo comma 428 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'atto costitutivo e dello statuto della società, la nomina degli organi sociali, la determinazione del contributo annuale per il servizio svolto e dei relativi compensi, ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile.

In attuazione di tale disposizione è stato adottato il [DPCM 15 giugno 2022](#), che:

- all'articolo 5, comma 2, determina il contributo annuale spettante alla società per il servizio svolto in 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, in attuazione dell'articolo 1, comma 432, della legge n. 234 del 2021, che reca la relativa autorizzazione di spesa;
- all'articolo 5, comma 3, assegna alla società una quota delle risorse previste dall'articolo 1, comma 420, della medesima legge n. 234 del 2021, pari a 10

²⁹ [M1C3 Investimento 4.3: Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici](#)

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026.

Le norme dispongono che la società «Giubileo 2025», costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 234 del 2021, tenuto conto delle competenze maturate nell'attuazione di programmi complessi, prosegua le proprie attività quale soggetto attuatore, centrale di committenza e di committenza ausiliaria, nonché struttura operativa di supporto alle amministrazioni pubbliche e alle società a prevalente partecipazione pubblica, per:

- la realizzazione e gestione di programmi e interventi relativi a opere pubbliche infrastrutturali, di riqualificazione e valorizzazione di siti anche di interesse storico, artistico ed archeologico;
- la realizzazione e gestione di opere, infrastrutture e servizi connessi a grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

A tal fine sono adeguati i decreti attuativi delle disposizioni richiamate al citato comma 427 e lo statuto della società (comma 1).

In proposito, si ricorda che l'articolo 1, commi 429 e 430, della legge n. 234 del 2021 prevede che la società «Giubileo 2025» curi le attività di progettazione e di affidamento nonché la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi. A tale scopo, la società può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della regione Lazio, del comune di Roma Capitale, dell'Agenzia del demanio, dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nonché dei concessionari di servizi pubblici. La predetta società può altresì, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle [direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014](#), e [2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014](#), apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, da Roma Capitale o dalla regione Lazio ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale (comma 429).

La società «Giubileo 2025» può inoltre affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le procedure di cui all'[articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020](#). Per le eventuali attività di rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano le procedure acceleratorie previste dall'[articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 2019](#) (comma 430).

Per le finalità di cui al comma 1, la società «Giubileo 2025» destina, per il triennio 2026-2028, alle proprie esigenze di funzionamento una quota complessiva pari a 14 milioni di euro delle risorse disponibili iscritte nel

proprio bilancio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024](#).

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, in esito alla rendicontazione della spesa, di cui all'articolo 8, comma 1, le eventuali risorse rimaste effettivamente disponibili al 30 giugno 2026, a seguito della conclusione degli interventi ovvero in caso di mancata realizzazione degli stessi, ancorché trasferite, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Alla compensazione dei relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006 (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<i>(milioni di euro)</i>												
	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti												
Prosecuzione delle attività della società "Giubileo 2025", di cui all'art. 1, c. 427, della L. 234/2021, quale soggetto attuatore, centrale di committenza e di committenza ausiliaria, nonché struttura operativa di supporto alle amministrazioni pubbliche – funzionamento (comma 1)						6,0	6,0			6,0	6,0	
Minori spese in conto capitale												
Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006 (comma 2)						6,0	6,0			6,0	6,0	

La **relazione tecnica**, dopo aver richiamato il contenuto delle norme, afferma che, tenendo conto del profilo di spesa per gli anni 2027 e 2028, pari a 6 milioni di euro annui, ai fini della compensazione dei relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che reca le necessarie disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono che la società «Giubileo 2025», costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 234 del 2021, prosegua le proprie attività per la realizzazione e gestione di programmi e interventi relativi a opere pubbliche infrastrutturali, di riqualificazione e valorizzazione di siti anche di interesse storico, artistico ed archeologico, nonché per la realizzazione e gestione di opere, infrastrutture e servizi connessi a grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 (comma 1).

Per tali finalità, la società «Giubileo 2025» destina, per il triennio 2026-2028, alle proprie esigenze di funzionamento una quota complessiva pari a 14 milioni di euro delle risorse disponibili iscritte nel proprio bilancio. Alla compensazione dei relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede con le modalità ivi previste (cfr. infra) [comma 2].

Ciò stante, dovrebbe essere pertanto chiarito per quale ragione nella definizione del profilo temporale delle spese di funzionamento della predetta società, ai fini della determinazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, non si tenga conto dell'esercizio 2026, sebbene la prosecuzione del funzionamento della società stessa dovrebbe riguardare non solo il biennio 2027-2028, ma anche il secondo semestre dell'anno 2026, posto che l'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024 fissa come termine per l'accertamento delle risorse disponibili della società di cui trattasi da versare all'entrata del bilancio dello Stato, il 30 giugno 2026. In questo quadro, si evidenzia per altro che gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto oggetto di compensazione risultano inferiori di 2 milioni di euro rispetto alle risorse disponibili nel bilancio della società destinate alle esigenze di funzionamento della stessa per il triennio 2026-2028.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 7 prevede che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, la società

Giubileo 2025 destina, per il triennio 2026-2028, alle proprie esigenze di funzionamento una quota complessiva pari a 14 milioni di euro delle risorse disponibili iscritte nel proprio bilancio.

La disposizione in esame prevede, inoltre, che ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento, nella misura di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito del bilancio della società Giubileo 2025³⁰, si segnala che il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 della predetta società presenta disponibilità liquide pari a 821.974.864 euro, che includono il conto corrente di tesoreria per euro 808.370.772 (i depositi bancari al 31 dicembre 2025 ammontavano a 13,6 milioni di euro). La Nota integrativa specifica, peraltro, che le somme presenti su tale conto non rappresentano disponibilità liquide liberamente utilizzabili dalla società per il sostenimento dei costi di funzionamento, in quanto destinate ai soggetti attuatori del programma di investimenti nell'ambito delle attività relative al Giubileo 2025 della Chiesa Cattolica e possono essere movimentate dalla società esclusivamente per la realizzazione dei progetti di investimento previsti nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi delle misure finanziate. Si rileva, inoltre, che il summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 prevede, all'articolo 9, comma 3, che, in esito alla rendicontazione della spesa da parte dei soggetti beneficiari dei finanziamenti ai fini dell'attuazione delle azioni ivi previste³¹, le risorse rimaste effettivamente disponibili, alla data del 30 giugno 2026, a seguito della conclusione degli interventi ovvero in caso di mancata realizzazione degli stessi, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Ciò posto, appare necessario acquisire una indicazione in ordine all'ammontare delle risorse iscritte nel bilancio della società Giubileo 2025 che sono effettivamente libere da vincoli di destinazione e possono essere destinate alle finalità previste ai sensi del comma 1 dell'articolo 7.

Per quanto concerne, invece, la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti

³⁰ Si segnala, sul punto, che la società Giubileo 2025 è una società unipersonale, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 234 del 2021, interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ed è stata inserita, il 30 settembre 2024, nell'elenco delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

³¹ Si tratta, nella fattispecie, delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025.

all’attualizzazione di contributi pluriennali, si fa presente che il predetto Fondo è iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e reca una dotazione iniziale euro per l’anno 2027 e per l’anno 2028 pari, rispettivamente, a 490.508.263 euro e a 581.659.252 euro.

In proposito, fermo quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento che attesta la sussistenza delle necessarie disponibilità.

Articolo 8

(Ambito di applicazione del sistema di contabilità economico patrimoniale unico)

Normativa vigente. La riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilità pubblica» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) mira ad implementare un sistema di contabilità unico per il settore pubblico, basato sul principio di competenza economica (*accrual*), in linea con il percorso delineato a livello internazionale ed europeo per la definizione di principi e *standard* contabili nelle pubbliche amministrazioni (IPSAS/EPAS³²) e in attuazione della direttiva 2011/85/UE del Consiglio³³ così come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio³⁴.

• La Struttura di governance

Per attuare tale riforma è stata costituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020, una Struttura di *governance* con lo scopo di definire un sistema di contabilità economico-patrimoniale unico per le pubbliche amministrazioni.

La Determina prevede che la Struttura sia costituita da:

- lo Standard Setter Board, che è un organo tecnico indipendente che elabora, su iniziativa del Comitato direttivo, proposte relative ai principi e agli *standard* di contabilità basati sul principio *accrual*, secondo gli indirizzi definiti a livello internazionale ed europeo;
- il Comitato direttivo, che ha funzioni di iniziativa e di indirizzo delle attività dello *Standard Setter Board* ed approva i principi e gli *standard* contabili da questo elaborati;

³². Si tratta, rispettivamente, dell’*International Public Sector Accounting Standards* e dell’*European Public Sector Accounting Standards*.

³³ Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

³⁴ Direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

- il Gruppo di consultazione, che esprime pareri sulle proposte di statuizione elaborate dallo *Standard Setter Board*, nonché su specifiche questioni inerenti ai profili applicativi delle stesse;
- la Segreteria tecnica, che svolge attività di supporto ai lavori della Struttura ed elabora, con cadenza trimestrale, resoconti informativi per il Comitato direttivo.

La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della Struttura nonché i criteri e le modalità di selezione dei componenti dello *Standard Setter Board* sono disciplinati con il Regolamento allegato alla citata determina che prevede, tra l'altro, che lo *Standard Setter Board* sia costituito da un numero massimo di quindici componenti³⁵.

Ai sensi della medesima determina ai componenti dello *Standard Setter Board* non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute dai componenti dello *Standard Setter Board* non residenti nel Comune di Roma, per la partecipazione alle riunioni formalmente convocate. Il rimborso attiene alle sole spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio, previa produzione dei relativi titoli di spesa, secondo la normativa prevista per il trattamento di missione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione della riforma 1.15 da parte della menzionata struttura di *governance* è stata confermata dall'articolo 9, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 152 del 2021³⁶, che ha riconosciuto ai componenti dello *Standard Setter Board*, per gli anni dal 2022 al 2026, un compenso onnicomprensivo, per un importo annuo non superiore a 8.000 euro, per singolo componente.

La riforma 1.15 contempla due traguardi (*milestone*): M1C1-108 e M1C1-118. Per quanto riguarda il primo traguardo M1C1-108, esso prevede che entro il secondo semestre 2024 debbano essere completati:

- il quadro concettuale del sistema unico di contabilità economico patrimoniale basata sul principio della competenza economica (*accrual*), elaborato in coerenza con le caratteristiche qualitative definite nell'ambito dei lavori Eurostat/EPAS;
- il *set* completo degli standard contabili ITAS (*Italian Accounting Standards*) ispirati agli IPSAS (*International Public Sector Accounting Standards*) e agli elaborandi EPSAS (*European Public Sector Accounting Standards*), in coerenza con le indicazioni del gruppo di lavoro Eurostat impegnato nella definizione degli EPSAS;

³⁵ Originariamente in numero pari a sette, sono stati incrementati a quindici per effetto della Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 103255 del 26 giugno 2020, con la quale è stato modificato l'articolo 3, comma 1, del citato Regolamento, ampliando da sette a quindici il numero massimo dei componenti dello *Standard Setter Board*.

³⁶ Recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

- il piano dei conti multidimensionale, destinato a costituire base comune per la rilevazione e rappresentazione delle operazioni contabili delle amministrazioni pubbliche;

Ai fini del conseguimento della *milestone* M1C1-108, la Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024, ha adottato i principi e le regole del nuovo sistema contabile *accrual* unico per le pubbliche amministrazioni italiane definiti dalla Struttura di *governance*, istituita presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Tali principi e regole constano delle seguenti statuizioni:

- a) un quadro concettuale;
- b) diciotto *standard* contabili (ITAS)³⁷;
- c) un piano dei conti multidimensionale.

Le tre statuizioni sono state riportate rispettivamente negli allegati 1, 2 e 3 della medesima determina e pubblicati sul sito *internet* della Ragioneria Generale dello Stato dedicato alla riforma 1.15 del PNRR³⁸.

Con successiva Determina del Ragioniere generale dello Stato RR 150 del 25 settembre 2025, in conformità alle decisioni del Comitato direttivo della Struttura di *governance*, sono stati modificati alcuni *standard* contabili³⁹ e il Piano dei conti unico della contabilità *accrual*, che sono riportati in allegato alla medesima Determina e pubblicati sul sito *internet* della Ragioneria Generale dello Stato dedicato alla riforma 1.15 del PNRR⁴⁰.

Per quanto riguarda il secondo traguardo M1C1-118, esso invece prevede entro il secondo semestre 2026:

- una fase pilota, con la pubblicazione in via sperimentale di schemi di bilancio *accrual* coerenti con i principi e le regole contabili del nuovo sistema, riferiti all'esercizio 2025, da parte di un numero di amministrazioni pubbliche che coprano almeno il 90 per cento della spesa pubblica primaria, ad eccezione delle società a partecipazione pubblica;
- l'entrata in vigore di un atto legislativo che stabilisca una tabella di marcia (*roadmap*) per la progressiva introduzione del nuovo sistema di contabilità, che entrerà a regime a partire dall'esercizio 2030, per un

³⁷ Si tratta dei seguenti ITAS 1 - Composizione e schemi del bilancio di esercizio; ITAS 2 - Politiche contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio; ITAS 3 - Operazioni, attività e passività in valuta estera; ITAS 4 - Immobilizzazioni materiali; ITAS 5 - Immobilizzazioni immateriali; ITAS 6 - Accordi per servizi in concessione: concedente; ITAS 7 - Locazioni; ITAS 8 - Riduzione di valore delle attività; ITAS 9 - Ricavi e proventi ITAS 10 - Rimanenze; ITAS 11 - Strumenti finanziari; ITAS 12 - Bilancio consolidato, ITAS 13 - Fondi, passività potenziali e attività potenziali; ITAS 14 - Partecipazioni in organismi controllati o collegati e accordi a controllo congiunto; ITAS 15 - Benefici per i dipendenti; ITAS 16 - Prestazioni sociali in denaro; ITAS 17 - Ratei e risconti; ITAS 18 - Costi e oneri.

³⁸ <https://accrual.rgs.mef.gov.it>

³⁹ Gli standard contabili modificati sono i seguenti: ITAS 1 - Composizione e schemi del bilancio di esercizio; ITAS 4 - Immobilizzazioni materiali; ITAS 9 - Ricavi e proventi; ITAS 12 - Bilancio consolidato e ITAS 18 - Costi e oneri.

⁴⁰ <https://accrual.rgs.mef.gov.it>

- numero di amministrazioni pubbliche che coprano almeno il 90 per cento della spesa primaria dell'intero settore pubblico, ad eccezione delle società a partecipazione pubblica;
- che l'atto normativo indichi, inoltre, l'assetto organizzativo del programma formativo per la transizione al nuovo sistema di contabilità *accrual*;
- la predisposizione delle linee guida per l'applicazione di ciascuno *standard* contabile e la relativa pubblicazione sul sito *web* del MEF-RGS dedicato alla contabilità *accrual*.

• *La fase pilota*

L'articolo 10, commi da 3 a 12-*bis*, del decreto-legge n. 113 del 2024⁴¹ ha disciplinato l'attuazione della fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla *milestone* M1C1-118. In particolare, secondo quanto previsto dal comma 3, sono tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025, di cui al comma 6, le seguenti amministrazioni pubbliche:

- a) le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali;
- b) gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca;
- c) le regioni e le province autonome;
- d) le province e le città metropolitane;
- e) i comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024;
- f) gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale;
- g) le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici;
- h) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali;
- i) le autorità di sistema portuale;
- l) gli enti nazionali di previdenza e assistenza;
- m) gli altri enti e amministrazioni pubbliche inclusi nell'elenco redatto dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009⁴², fatto salvo quanto disposto dal comma 4 del medesimo decreto.

Il comma 4 esclude dalla predisposizione degli schemi di bilancio, per l'esercizio 2025, le società, nonché gli enti di cui al comma 3, lettera *m*), che, con riferimento alle risultanze del bilancio di esercizio o rendiconto del 2023, hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unità e, contestualmente, un volume complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, ovvero un valore della produzione annua, per le amministrazioni in contabilità economico-patrimoniale, inferiore a 8,8 milioni di euro. Restano, altresì, esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti

⁴¹ Recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

⁴² Legge di contabilità e finanza pubblica.

di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, nonché le amministrazioni pubbliche assoggettate a procedure di liquidazione. Restano altresì esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.

Il comma 5 stabilisce che le amministrazioni di cui al comma 3 sono individuate con Determina del Ragioniere generale dello Stato e l'elenco delle stesse è pubblicato nella sezione del sito *internet* della Ragioneria generale dello Stato dedicata alla Riforma 1.15 del PNRR⁴³.

Il comma 6 stabilisce che le amministrazioni di cui al comma 3 predispongono, per le finalità indicate nel medesimo comma, gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui alla *milestone* M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio includono almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno.

Il comma 7, prevede che, nelle more dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico di cui alla *milestone* M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 siano predisposti, esclusivamente, per finalità di sperimentazione nell'ambito della fase pilota di cui alla medesima *milestone* e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti.

Il comma 8 stabilisce che, sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2025, le amministrazioni di cui al comma 3 provvedono alla realizzazione di una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili di cui alla *milestone* M1C1- 108⁴⁴.

Ai sensi del comma 9, nelle more della realizzazione stabilisce che, sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2025, le amministrazioni di cui al comma 3 provvedono alla realizzazione di una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli *standard* contabili degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 8, ai fini della produzione degli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, le amministrazioni riclassificano le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui alla *milestone* M1C1-108 ed effettuano le rettifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili di cui alla medesima *milestone*.

Il comma 10, per quanto riguarda la formazione del personale, prevede che, al fine di acquisire le competenze di base in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e concorrere al raggiungimento del

⁴³ Con Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 259 del 26 novembre 2024 sono state indicate le amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota.

⁴⁴ In proposito, si veda il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2025.

target M1C1-117 del PNRR⁴⁵, i soggetti inclusi nell'elenco redatto dall'ISTAT, ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009](#), con esclusione delle società, sono tenuti ad assicurare la partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile. Il primo ciclo di formazione è erogato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dedicato, accessibile dalla sezione del sito *internet* della Ragioneria Generale dello Stato.

Il comma 11 prevede altresì che, con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, siano fornite le istruzioni di natura procedurale e tecnico-contabile in relazione all'utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti di cui alla *milestone* M1C1-108 e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti, nonché alle modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base e alle modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio alla Ragioneria generale dello Stato⁴⁶.

Il comma 12 stabilisce che all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 12-*bis*, infine, prevede che, allo scopo di consentire l'integrazione e l'adeguamento dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, anche in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e per le finalità di cui al presente articolo, nell'ottica della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e dell'efficientamento della spesa pubblica, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze siano individuati i criteri e le modalità per avviare processi di interoperabilità con la banca dati degli immobili pubblici, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'[articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009](#)⁴⁷, dei dati, dei censimenti e delle informazioni relativi al patrimonio immobiliare pubblico, posseduti in banche dati delle amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001](#)⁴⁸, nonché, sentito il Ministro dell'interno, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata⁴⁹, autorizzando a tal fine la spesa di 50 mila euro per l'anno 2024.

⁴⁵ L'obiettivo (*target*) M1C1-117 prevede la conclusione, entro il primo trimestre 2026, del primo ciclo di formazione per la transizione al nuovo sistema contabile *accrual* per i rappresentanti di un numero di amministrazioni pubbliche che coprano almeno il 90 per cento della spesa primaria dell'intero settore pubblico, ad eccezione delle società a partecipazione pubblica.

⁴⁶ Si veda al riguardo il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2024 e la successiva Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. RR 129 del 25 luglio 2025.

⁴⁷ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

⁴⁸ Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

⁴⁹ Di cui di cui all'articolo 110 del decreto legislativo n. 159 del 2011, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

La norma prevede che, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3, le amministrazioni pubbliche di cui alla fase pilota di cui alla *Milestone* M1C1-118 della riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilità pubblica» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) [*cfr. supra*] adottino, a seguito della sperimentazione del sistema contabile economico patrimoniale di cui all'articolo 12, entro l'esercizio finanziario di competenza 2030 e a decorrere dal medesimo, il quadro di principi e regole contabili di cui all'articolo 9, per la predisposizione della relativa rendicontazione della gestione (comma 1).

Per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 1, ossia diverse da quelle che hanno partecipato alla cosiddetta fase pilota, è definito un regime di contabilità economico patrimoniale semplificato, in coerenza con il quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale di cui al successivo articolo 9. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti il regime contabile semplificato di cui al primo periodo, i tempi di adozione dello stesso e le modalità attuative del comma in esame. Restano fermi gli obblighi di trasmissione delle informazioni contabili necessarie alla definizione delle grandezze di finanza pubblica previste dai regolamenti europei e dall'ordinamento nazionale (comma 2).

In proposito, la **relazione illustrativa** specifica che la disposizione è rivolta alle amministrazioni non incluse nella fase pilota, in ragione della loro limitata dimensione (comuni con meno di 5 mila abitanti ed altri enti minori), per le quali è prevista l'adozione di un regime contabile economico-patrimoniale semplificato.

Gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale definiscono le modalità e i tempi per l'adozione del sistema contabile economico patrimoniale unico di cui all'articolo in esame compatibilmente con la sfera di autonomia loro costituzionalmente riconosciuta (comma 3).

Le amministrazioni che già adottano la sola contabilità economico patrimoniale anche a fini autorizzatori adeguano la struttura e il contenuto del bilancio di previsione o *budget* alle regole e ai principi del sistema contabile economico patrimoniale unico e includono nel bilancio di esercizio il raffronto tra importi consuntivi e preventivi. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 e di cui al comma in esame previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire l'omogeneità dell'intero comparto di riferimento (comma 4).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica**, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che la stessa si inserisce, così come quelle di cui agli articoli da 9 a 13, nel quadro della Riforma 1.15 del PNRR ("Riforma delle norme di contabilità pubblica") che mira a introdurre un sistema contabile economico-patrimoniale unico per le amministrazioni pubbliche. Più precisamente, le predette disposizioni danno attuazione alla *milestone* M1C1-118 del PNRR, che prevede l'adozione di un atto legislativo che indichi, in particolare, la tabella di marcia per l'introduzione del nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale.

Le disposizioni hanno – secondo la relazione tecnica – carattere meramente procedurale ai fini del raggiungimento del *milestone* M1C1-118 della Riforma 1.15 del PNRR.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame disciplina l'ambito di applicazione del sistema contabile economico patrimoniale unico – la cui introduzione è prevista dalla Riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilità pubblica» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo modalità differenziate in relazione alla tipologia di ente:

- le amministrazioni coinvolte nella fase pilota della *Milestone* M1C1-118 della riforma 1.15⁵⁰ adottano, entro l'esercizio finanziario di competenza 2030 e a decorrere dal medesimo, il quadro dei principi e delle regole contabili di cui all'articolo 9;
- per le amministrazioni non interessate dalla fase pilota⁵¹ è previsto un regime di contabilità economico-patrimoniale semplificato, definito con uno o più decreti ministeriali, fermi restando gli obblighi di trasmissione delle informazioni contabili necessarie alla definizione delle grandezze di finanza pubblica previste dai regolamenti europei e dall'ordinamento nazionale;
- gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale definiscono le modalità e i tempi per l'adozione del sistema contabile economico patrimoniale unico compatibilmente con la sfera di autonomia loro costituzionalmente riconosciuta;
- le amministrazioni che già adottano la sola contabilità economico-patrimoniale anche a fini autorizzatori adeguano la struttura e il contenuto del bilancio di previsione o budget alle regole e ai principi del sistema contabile economico patrimoniale unico e

⁵⁰ Come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 113 del 2024 (Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico).

⁵¹ Come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge n. 113 del 2024 (Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico).

includono nel bilancio di esercizio il raffronto tra importi consuntivi e preventivi;

- per gli enti del Servizio sanitario nazionale l'attuazione è subordinata ad apposita autorizzazione, al fine di garantire l'omogeneità dell'intero comparto di riferimento.*

La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno carattere meramente procedurale ai fini del raggiungimento della milestone MIC1-118 della Riforma 1.15 del PNRR.

Al riguardo, pur considerando quanto riferito dalla relazione tecnica circa il carattere procedurale della norma in esame, appare comunque opportuno acquisire elementi di valutazione in merito all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, ossia quelle a suo tempo escluse dalla fase pilota, e agli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale di cui al comma 3, considerato che il termine del 2030 è riferito, ai sensi del comma 1, alle amministrazioni pubbliche partecipanti alla fase pilota della riforma. In particolare, per le amministrazioni di cui al comma 2 dovrebbe essere chiarito se i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, con cui saranno definiti il regime contabile semplificato e i tempi di adozione dello stesso, potranno disciplinare un'entrata a regime della riforma anche dopo il 2030, mentre per gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale di cui al comma 3, dovrebbe essere chiarito se la definizione delle modalità e dei tempi di adozione del sistema contabile economico-patrimoniale unico, prevista compatibilmente con la sfera di autonomia loro costituzionalmente riconosciuta, implichi la possibilità di adottare la riforma nei termini e con le modalità che essi riterranno più opportuni, a prescindere dal termine del 2030.

Infine, per quanto riguarda le amministrazioni escluse dalla Fase pilota di cui al comma 2, laddove si prevede che restano fermi gli obblighi di trasmissione delle informazioni contabili necessarie alla definizione delle grandezze di finanza pubblica previste dai regolamenti europei e dall'ordinamento nazionale, non si hanno osservazioni da formulare, giacché la disposizione appare disciplinare il rapporto tra le nuove previsioni e le disposizioni e i regolamenti contabili vigenti.

Articolo 9

(Quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico)

Normativa vigente. Si veda la scheda riferita all'articolo 8.

La norma stabilisce che il quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico comprende il quadro concettuale, gli *standard* contabili ITAS e il piano dei conti unico multidimensionale, come definiti dalla Struttura di *governance* di cui all'articolo 9, comma 14, del decreto-legge n. 152 del 2021⁵², nell'ambito delle attività di cui alla *Milestone* MICL-108 della riforma 1.15 del PNRR (comma 1).

I principi e le regole contabili di cui all'articolo in esame e le successive modifiche e aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della succitata Struttura di *governance*, almeno nell'esercizio finanziario precedente alla loro applicazione ai fini della rendicontazione contabile. I decreti di cui al comma in esame possono regolare anche i profili di cui all'articolo 8, comma 4 (concernenti le amministrazioni che adottano la sola contabilità economico-patrimoniale anche a fini autorizzatori e gli enti del Servizio sanitario nazionale) [comma 2].

Viene altresì previsto che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda alla ridefinizione della Struttura di *governance* al fine di:

- assicurare una maggiore rappresentatività dei soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nel processo di attuazione della riforma 1.15 del PNRR;
- adeguarla alle esigenze operative e funzionali richieste nella fase di transizione e di adozione, a regime, del nuovo sistema contabile unico (comma 3).

La norma prevede inoltre che, in ragione della specificità delle attività istituzionali svolte, al fine di dare adeguata rappresentazione a poste economiche o patrimoniali di particolare rilevanza per la singola amministrazione o per le amministrazioni appartenenti a un medesimo

⁵² L'articolo 9, comma 14, del decreto-legge n. 152 del 2021 (recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose) prevede che le attività connesse alla realizzazione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale», inserita nella missione 1, componente 1, dello stesso Piano, siano svolte dalla Struttura di *governance* istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020. Ai sensi dell'articolo 2 della citata determina, la Struttura è composta da: *Standard Setter Board*, Comitato direttivo, Gruppo di consultazione e Segreteria tecnica.

comparto, i decreti di cui al comma 2 possano prevedere voci di ulteriore dettaglio rispetto a quelle incluse nel piano dei conti e negli schemi di rendicontazione economico patrimoniale di cui al comma 1, ferma restando la necessaria univocità di raccordo delle medesime voci. Tali decreti sono adottati sentiti i Ministri di riferimento e, per le amministrazioni territoriali e i loro organismi ed enti strumentali soggetti alle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011⁵³, la Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali⁵⁴. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011⁵⁵ i citati decreti sono adottati di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 4).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica**, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che la stessa si inserisce, così come quelle di cui agli articoli 8, 10, 11, 12 e 13, nel quadro della Riforma 1.15 del PNRR ("Riforma delle norme di contabilità pubblica"), che mira a introdurre un sistema contabile economico-patrimoniale unico per le amministrazioni pubbliche. Più precisamente, le predette disposizioni danno attuazione alla *milestone* M1C1-118 del PNRR, che prevede l'adozione di un atto legislativo che indichi, in particolare, la tabella di marcia per l'introduzione del nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale.

Le disposizioni hanno – secondo la relazione tecnica – carattere meramente procedurale ai fini del raggiungimento del *milestone* M1C1-118 della Riforma 1.15 del PNRR.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame definisce il quadro dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico, individuandone le componenti e prevedendo che essi, nonché le successive modifiche e i relativi aggiornamenti, siano adottati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Struttura di governance di cui all'articolo 9, comma 14, del decreto-legge n. 152 del 2021⁵⁶. I medesimi decreti possono*

⁵³ Il Titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011 (recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) disciplina i principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali.

⁵⁴ Di cui all'articolo 3-*bis* del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

⁵⁵ Il Titolo I del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 disciplina i principi contabili generali e applicati per il settore sanitario.

⁵⁶ Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Ai sensi dell'articolo 2 della determina del Ragioniere

disciplinare anche i profili concernenti le amministrazioni che adottano la sola contabilità economico-patrimoniale e gli enti del Servizio sanitario nazionale. La norma dispone, inoltre, la ridefinizione della Struttura di governance al fine di assicurarne una maggiore rappresentatività e di adeguarne l'assetto alle esigenze operative e funzionali richieste nella fase di transizione e di adozione, a regime, del nuovo sistema contabile unico. Prevede, infine, che i citati decreti ministeriali possano introdurre voci di ulteriore dettaglio rispetto a quelle incluse nel piano dei conti e negli schemi di rendicontazione economico-patrimoniale (ferma restando la necessaria univocità di raccordo delle medesime voci), in relazione alle specificità delle amministrazioni interessate, disciplinandone altresì le modalità di adozione.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno carattere meramente procedurale ai fini del raggiungimento della milestone MIC1-118 della Riforma 1.15 del PNRR.

Al riguardo, nel rilevare che il comma 14 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 152 del 2021 prevede che la Struttura di governance svolga le attività connesse alla riforma 1.15 del PNRR e che il successivo comma 15 prevede il riconoscimento di un compenso ai componenti dello Standard Setter Board, facente parte della citata Struttura, per il periodo 2022-2026⁵⁷, appare necessario precisare la portata della ridefinizione della Struttura di governance prevista dalla norma in esame, al fine di chiarire se tale ridefinizione riguardi anche lo Standard Setter Board e se, con riferimento ai componenti di tale organismo, in mancanza di diversa disposizione per gli anni successivi al 2026, debba considerarsi applicabile la disciplina prevista dalla Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020, che prevede che ai componenti dello Standard Setter Board non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute dai componenti medesimi non residenti nel Comune di Roma, per la partecipazione alle riunioni formalmente convocate.

generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020, la Struttura è composta da: *Standard Setter Board*, Comitato direttivo, Gruppo di consultazione e Segreteria tecnica.

⁵⁷ In particolare si prevede che, ai fini delle attività di cui al comma 14, ai componenti dello *Standard Setter Board*, sia riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, un compenso onnicomprensivo, per un importo annuo non superiore a 8.000 euro per singolo componente. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della Struttura di governance, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10

(Adempimenti propedeutici all'adozione del quadro di principi e regole del sistema di contabilità economico patrimoniale unico)

Normativa vigente. Si veda la scheda riferita all'articolo 8.

La norma dispone che, al fine di adottare il quadro di principi e regole contabili di cui all'articolo 9, secondo le tempistiche indicate all'articolo 8, le amministrazioni di cui al medesimo articolo 8:

- adeguano, laddove necessario, gli inventari delle immobilizzazioni materiali e immateriali, delle partecipazioni e delle rimanenze di magazzino, ed effettuano una ricognizione completa delle partite creditorie e debitorie secondo i principi e le regole di cui all'articolo 9 [comma 1, lettera a)];
- individuano, nell'ambito della propria organizzazione, una struttura responsabile del coordinamento e della gestione delle attività di contabilità economico patrimoniale e degli inventari [comma 1, lettera b)];
- adeguano, assicurando il rispetto del principio dell'unicità di imputazione, i propri sistemi informativi e gestionali ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2025⁵⁸ [comma 1, lettera c)].

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica**, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che la stessa si inserisce, così come quelle di cui agli articoli 8, 9, 11, 12 e 13, nel quadro della Riforma 1.15 del PNRR ("Riforma delle norme di contabilità pubblica"), che mira a introdurre un sistema contabile economico-patrimoniale unico per le amministrazioni pubbliche. Più precisamente, le predette disposizioni danno attuazione alla *milestone* M1C1-118 del PNRR, che prevede l'adozione di un atto legislativo che indichi, in particolare, la tabella di marcia per l'introduzione del nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale.

Le disposizioni hanno – secondo la relazione tecnica – carattere meramente procedurale ai fini del raggiungimento della *milestone* M1C1-118 della Riforma 1.15 del PNRR.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame disciplina gli adempimenti che le amministrazioni devono

⁵⁸ Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2025.

mettere in atto in via propedeutica all'adozione del quadro di principi e regole del sistema di contabilità economico patrimoniale unico.

In particolare, le amministrazioni:

- adeguano, laddove necessario, gli inventari delle immobilizzazioni materiali e immateriali, delle partecipazioni e delle rimanenze di magazzino, ed effettuano una ricognizione completa delle partite creditorie e debitorie secondo i principi e le regole di cui all'articolo 9 [comma 1, lettera a)];
- individuano, nell'ambito della propria organizzazione, una struttura responsabile del coordinamento e della gestione delle attività di contabilità economico patrimoniale e degli inventari [comma 1, lettera b)];
- adeguano, assicurando il rispetto del principio dell'unicità di imputazione, i propri sistemi informativi e gestionali ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2025⁵⁹ [comma 1, lettera c)].

La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno carattere meramente procedurale ai fini del raggiungimento della milestone MIC1-118 della Riforma 1.15 del PNRR.

In proposito, pur considerando quanto riferito dalla relazione tecnica riguardo al carattere meramente procedurale della norma in esame, per quanto concerne l'adeguamento degli inventari di cui alla lettera b) del comma 1 appare necessario acquisire elementi di informazione in merito allo stato dell'interoperabilità dei dati e delle informazioni relativi al patrimonio immobiliare pubblico, posseduti in banche dati delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001⁶⁰, con la banca dati degli immobili pubblici, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009⁶¹, prevista dall'articolo 10, comma 12-bis, del decreto-legge n. 113 del 2024⁶², che ha autorizzato a tal fine la spesa di 50 mila euro per l'anno 2024.

⁵⁹ Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2025.

⁶⁰ Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

⁶¹ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

⁶² Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

Articolo 11 ***(Contenuti del programma di formazione)***

Normativa vigente. Si veda la scheda riferita all'articolo 8.

La norma prevede che, nell'ambito del programma di formazione, di cui alla *milestone* M1C1-118, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), volto a rafforzare le competenze contabili, gestionali e informatiche per la transizione al sistema contabile economico patrimoniale unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8 definiscano un piano formativo, almeno triennale, basato, prioritariamente, sull'offerta formativa erogata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) o certificata dalla stessa ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 19 del 2026⁶³ (comma 1).

Il corso multimediale sul quadro concettuale e sugli *standard* contabili disponibile sul portale di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato costituisce parte integrante del piano formativo di cui al comma 1 (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica** afferma che all'attuazione della norma, di cui ribadisce il contenuto, potrà provvedersi con le risorse già previste allo scopo a legislazione vigente.

Precisa, altresì, che essa si inserisce, così come quelle di cui agli articoli 8, 9, 10, 12 e 13, nel quadro della Riforma 1.15 del PNRR ("Riforma delle norme di contabilità pubblica") che mira a introdurre un sistema contabile economico-patrimoniale unico per le amministrazioni pubbliche. Più precisamente, le predette disposizioni danno attuazione alla *milestone* M1C1-118 del PNRR, che prevede l'adozione di un atto legislativo che indichi, in particolare, la tabella di marcia per l'introduzione del nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale. Le disposizioni hanno – secondo la relazione tecnica – carattere meramente procedurale ai fini del raggiungimento della *milestone* M1C1-118 della Riforma 1.15 del PNRR.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 8 definiscano, nell'ambito del programma di formazione previsto dal PNRR per la transizione al sistema contabile economico-patrimoniale unico, un piano formativo almeno triennale, prioritariamente basato sull'offerta della

⁶³ Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) o dalla stessa certificata. Stabilisce, inoltre, che il corso multimediale sul quadro concettuale e sugli standard contabili disponibile sul portale formativo del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato costituisca parte integrante del medesimo piano formativo.

La relazione tecnica afferma che all'attuazione della norma potrà provvedersi con le risorse già previste allo scopo a legislazione vigente.

In proposito, appare necessario acquisire un chiarimento in ordine all'entità delle risorse cui si intende fare riferimento, nonché in merito all'eventuale riconducibilità degli adempimenti previsti dalla norma in esame al programma di formazione disciplinato dall'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge n. 19 del 2026⁶⁴, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) definiscano, tramite apposita convenzione, i profili organizzativi e attuativi del programma di formazione di cui all'obiettivo MIC1-118, a supporto degli operatori contabili delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, nella fase di transizione al nuovo sistema unico di contabilità accrual, autorizzando a tal fine la spesa di 222.343 euro per l'anno 2026 e 370.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028⁶⁵.

Articolo 12

(Disciplina della sperimentazione del sistema contabile economico patrimoniale)

Normativa vigente. Si veda la scheda riferita all'articolo 8.

La norma prevede che, ferme restando le scadenze di cui all'articolo 8, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino all'esercizio finanziario antecedente a quello di adozione del sistema contabile economico patrimoniale unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, elaborino, in via sperimentale, gli schemi di bilancio secondo le modalità disciplinate dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024⁶⁶, ai fini della loro trasmissione, ai sensi

⁶⁴ Recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

⁶⁵ Ai relativi oneri si è provveduto a valere sulle somme disponibili nell'ambito del bilancio della SNA e i relativi effetti, in termini di fabbisogno e indebitamento, sono stati compensati mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

⁶⁶ Emanato ai sensi dell'articolo 10, comma 11 del decreto-legge n. 113 del 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025.

dell'articolo 3 del suddetto decreto, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (comma 1).

Ai fini delle elaborazioni dei citati schemi di bilancio, i modelli di raccordo adottati con la determina di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024 sono aggiornati sulla base degli esiti della sperimentazione e pubblicati nella sezione dedicata del sito *internet* istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (comma 2).

Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con i Ministeri di riferimento, per le amministrazioni di cui all'articolo 8 che, in base alla normativa vigente, adottano un medesimo quadro di principi e regole contabili, possono essere definiti programmi di sperimentazione specifici per la produzione di schemi di bilancio secondo il sistema unico di contabilità economico patrimoniale. I programmi di sperimentazione possono essere rivolti anche a un sottoinsieme di enti rappresentativi del comparto di riferimento. In ogni caso, gli enti esclusi dal programma di sperimentazione di cui al presente comma restano assoggettati agli obblighi di cui al comma 1 (comma 3).

La norma prevede infine che, per gli enti territoriali e i loro enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011⁶⁷, i decreti di cui al comma 3 sono adottati, entro il 30 giugno 2027, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, e individuano:

- gli enti sperimentatori individuati in modo da tenere conto della collocazione geografica e della dimensione demografica [comma 4, lettera a)];
- la disciplina e le modalità di svolgimento della sperimentazione da adottare anche in deroga al decreto legislativo n. 267 del 2000⁶⁸, e al decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché l'adeguamento degli allegati di cui al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, tenuto conto delle specificità degli enti territoriali e dei loro enti strumentali [comma 4, lettera b)];
- le modalità semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che non hanno adottato la contabilità economico patrimoniale di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 [comma 4, lettera c)].

⁶⁷ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

⁶⁸ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica** afferma che la norma si inserisce, così come quelle di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 13, nel quadro della Riforma 1.15 del PNRR ("Riforma delle norme di contabilità pubblica") che mira a introdurre un sistema contabile economico-patrimoniale unico per le amministrazioni pubbliche. Più precisamente, le predette disposizioni danno attuazione alla *milestone* M1C1-118 del PNRR, che prevede l'adozione di un atto legislativo che indichi, in particolare, la tabella di marcia per l'introduzione del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale.

Le disposizioni hanno – secondo la relazione tecnica – carattere meramente procedurale ai fini del raggiungimento della *milestone* M1C1-118 della Riforma 1.15 del PNRR.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che, ferme restando le scadenze di cui all'articolo 8, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino all'esercizio finanziario antecedente a quello di adozione del sistema contabile economico patrimoniale unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8 elaborino in via sperimentale gli schemi di bilancio secondo le modalità disciplinate dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024⁶⁹, ai fini della loro trasmissione, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (comma 1).*

La norma dispone altresì l'aggiornamento dei modelli di raccordo⁷⁰ sulla base degli esiti della sperimentazione, nonché la loro successiva pubblicazione (comma 2).

Prevede, inoltre, la possibilità, con uno o più decreti ministeriali, di definire programmi di sperimentazione specifici per la produzione di schemi di bilancio secondo il sistema unico di contabilità economico patrimoniale, anche rivolti a un sottoinsieme di enti rappresentativi del comparto di riferimento⁷¹ (comma 3).

Disciplina, infine, il contenuto dei decreti di cui al comma 3, in relazione agli enti territoriali e ai loro enti strumentali, precisando che gli stessi devono essere adottati entro il 30 giugno 2027 (comma 4).

In particolare, tali decreti individuano:

⁶⁹ Emanato ai sensi dell'articolo 10, comma 11 del decreto-legge n. 113 del 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025.

⁷⁰ Adottati con la determina di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024.

⁷¹ In ogni caso, gli enti esclusi dal programma di sperimentazione di cui al comma 3 restano assoggettati agli obblighi di cui al comma 1.

- gli enti sperimentatori individuati in modo da tenere conto della collocazione geografica e della dimensione demografica [comma 4, lettera a)];
- la disciplina e le modalità di svolgimento della sperimentazione da adottare anche in deroga al decreto legislativo n. 267 del 2000⁷², e al decreto legislativo n. 118 del 2011⁷³, nonché l'adeguamento degli allegati di cui al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, tenuto conto delle specificità degli enti territoriali e dei loro enti strumentali [comma 4, lettera b)];
- le modalità semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che non hanno adottato la contabilità economico patrimoniale di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 [comma 4, lettera c)].

La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno carattere meramente procedurale ai fini del raggiungimento della milestone MIC1-118 della Riforma 1.15 del PNRR.

Al riguardo, si rileva che la norma in esame non specifica quale rapporto vi sia tra i nuovi schemi di bilancio elaborati in via sperimentale e gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti. Tale rapporto era stato invece espressamente disciplinato, limitatamente all'esercizio 2025, con riferimento alle amministrazioni coinvolte nella fase pilota, dall'articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 113 del 2024⁷⁴, che ha stabilito che, nelle more dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico, gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 predisposti nell'ambito della fase pilota non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti. Ciò stante, appare pertanto necessario acquisire un chiarimento in merito alla necessità di inserire un'analogia disposizione anche con riguardo agli schemi di bilancio elaborati in via sperimentale ai sensi della norma in esame.

Infine, considerato che la norma in esame prevede che le amministrazioni coinvolte, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino all'esercizio finanziario antecedente a quello di adozione del sistema contabile economico patrimoniale unico, elaborino gli schemi di bilancio secondo le modalità disciplinate dall'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024, appare necessario acquisire elementi di informazione, sia in merito agli interventi di adeguamento dei sistemi

⁷² Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

⁷³ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

⁷⁴ Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

informativi effettuati o ancora da effettuare per il recepimento degli standard contabili quali risultanti dall'analisi effettuata dalle amministrazioni stesse, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto-legge n. 113 del 2024, sulla base dei requisiti generali individuati dal medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sia riguardo all'adeguatezza delle risorse assegnate a legislazione vigente a tale finalità.

Articolo 13

(Stime trimestrali sul saldo delle amministrazioni pubbliche)

La norma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provveda a produrre, con cadenza trimestrale e secondo le modalità e gli *standard* previsti dal regolamento (UE) n. 549/2013⁷⁵, le stime relative al livello di accreditamento o indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche disaggregate per sottosettore (comma 1).

Entro cinque giorni dalla pubblicazione da parte di Eurostat dei dati trimestrali sul conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, l'ISTAT trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le citate stime, per la successiva pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del suddetto Ministero (comma 2).

La **relazione illustrativa** sottolinea che la norma rafforza il collegamento tra il nuovo sistema contabile e le esigenze di monitoraggio della finanza pubblica nell'ambito del quadro europeo, in coerenza con le indicazioni dell'articolo 3 della direttiva 2011/85/UE⁷⁶, così come aggiornato dalla direttiva (UE) 2024/1265⁷⁷.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica** afferma che la norma reca disposizioni finalizzate al recepimento dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/85/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1265, introducendo l'obbligo per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di elaborare, a decorrere dal 1° gennaio 2027, con cadenza trimestrale e secondo gli *standard* del regolamento (UE) n. 549/2013 (SEC 2010), le stime dell'accreditamento o indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche disaggregate per

⁷⁵ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea.

⁷⁶ Direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'8 novembre 2011 relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

⁷⁷ Direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio del 29 aprile 2024 recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

sottosettore, nonché di trasmetterle al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la successiva pubblicazione.

La relazione tecnica riferisce infine che, poiché la norma disciplina attività rientranti nei compiti istituzionali dell'ISTAT, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provveda a produrre, con cadenza trimestrale e secondo le modalità e gli standard previsti dal regolamento (UE) n. 549/2013⁷⁸, le stime relative al livello di accreditamento o indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche disaggregate per sottosettore (comma 1). Entro cinque giorni dalla pubblicazione da parte di Eurostat dei dati trimestrali sul conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, l'ISTAT trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le citate stime, per la successiva pubblicazione nel sito internet istituzionale del suddetto Ministero (comma 2).*

La relazione tecnica riferisce che, poiché la norma disciplina attività rientranti nei compiti istituzionali dell'ISTAT, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica fa inoltre presente che la norma reca disposizioni finalizzate al recepimento dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/85/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1265, introducendo l'obbligo per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di elaborare, a decorrere dal 1° gennaio 2027, con cadenza trimestrale e secondo gli standard del regolamento (UE) n. 549/2013 (SEC 2010), le stime dell'accREDITamento o indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche disaggregate per sottosettore.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 14

(Disposizioni finanziarie urgenti in materia di intelligenza artificiale)

Normativa previgente. L'articolo 24 della legge n. 132 del 2025 delega il Governo ad adottare uno o più o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 che stabilisce regole armonizzate in materia di intelligenza artificiale. L'esercizio della delega è subordinato al rispetto di specifici principi e criteri direttivi, tra i quali, al **comma 2, lettera e)**, la **previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia**

⁷⁸ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea.

di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. Dall'attuazione dell'articolo in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 6 reca una specifica clausola di invarianza, con cui viene prescritto che dall'attuazione dell'articolo in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La norma, introducendo il comma 5-*bis* all'articolo 24 della legge n. 132 del 2025, stabilisce che, per l'adozione delle misure relative all'attuazione del criterio direttivo di cui al comma 2, lettera *e*), del predetto articolo, possa provvedersi nel limite complessivo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del programma nazionale "PN scuola 2021-2027" [comma 1, lettera *a*)].

Viene, altresì, modificato il comma 6 del predetto articolo 24, prevedendo che dalla clausola di neutralità finanziaria ivi contenuta sia esclusa la disposizione ora introdotta con il suddetto comma 5-*bis* [comma 1, lettera *b*)].

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, nel ribadire il contenuto della norma, afferma che il contenuto della legge delega sull'intelligenza artificiale è novellata al fine di consentire l'introduzione di specifiche disposizioni onerose, in particolare prevedendo un tetto di spesa di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del programma nazionale "PN scuola 2021-2027".

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introducendo il comma 5-*bis* all'articolo 24 della legge n. 132 del 2025, stabilisce che, per l'adozione delle misure relative all'attuazione del criterio direttivo di cui al comma 2, lettera *e*), del predetto articolo – concernente l'introduzione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale – possa provvedersi nel limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse del programma nazionale "PN scuola 2021-2027".

Viene, altresì, modificato il comma 6 del predetto articolo 24, prevedendo che dalla clausola di neutralità finanziaria ivi contenuta, riferita originariamente all'intero articolo 24, sia esclusa la disposizione ora introdotta con il suddetto comma 5-*bis*.

La relazione tecnica afferma che il contenuto della legge delega sull'intelligenza artificiale è novellata al fine di consentire l'introduzione di specifiche disposizioni onerose, in particolare prevedendo, nel comma 5-*bis*,

un tetto di spesa di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del programma nazionale “PN scuola 2021-2027”.

Al riguardo, dovrebbe essere chiarito se le misure relative all’attuazione del criterio direttivo di cui al comma 2, lettera e), per le quali si prevede la possibilità di provvedere nel limite complessivo di 100 milioni di euro, siano quelle concernenti la formazione in ambito scolastico, come sembrerebbe potersi evincere dal fatto che le relative risorse vengono attinte dal programma nazionale “PN scuola 2021-2027”.

In tal caso, si dovrebbe valutare l’opportunità di inserire nel testo una precisazione in tal senso, fermo restando che per lo svolgimento di eventuali attività di formazione in ambiti diversi da quello scolastico il citato principio e criterio direttivo di cui alla lettera e) dovrebbe essere attuato nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria che correda la delega.

Ciò posto, appare infine necessario che:

- siano forniti i dati alla base della quantificazione degli oneri;*
- sia precisato l’ammontare della spesa autorizzata per ciascun anno;*
- siano forniti elementi di informazione in merito alla disponibilità delle risorse destinate alla copertura dei predetti oneri e alla possibilità di attingere ad esse senza compromettere lo svolgimento di interventi già programmati a legislazione vigente.*

Articolo 15

(Differimento dell’applicazione del contributo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge n. 199 del 2025)

La norma differisce dal 1° luglio 2026 al 1° ottobre 2026 l’applicazione del contributo sulle spedizioni di modico valore introdotto dall’articolo 1, comma 126, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) [comma 1].

Si ricorda che l’articolo 1, comma 126, della legge n. 199 del 2025 istituisce un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore (valore dichiarato non superiore a 150 euro) provenienti da Paesi *extra* Unione europea. Si ricorda, inoltre, che l’articolo 5 del decreto-legge n. 38 del 2026 ha disposto che il predetto contributo non sia applicato alle spedizioni di beni importati anteriormente alla data del 1° luglio 2026.

Agli oneri derivanti dal predetto differimento, valutati in euro 61,2 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che, alla data del 22 giugno 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all’erario (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Minori entrate tributarie												
Differimento fino al 1° ottobre 2026 della applicazione del contributo sulle spedizioni di provenienza <i>extra</i> -UE di importo non superiore a 150 euro, di cui all'art. 1, c. 126, della L. 199/2025 e di cui all'art. 5, del D.L. 38/2026 - contributo (comma 1)	50,3				50,3				50,3			
Differimento fino al 1° ottobre 2026 della applicazione del contributo sulle spedizioni di provenienza <i>extra</i> -UE di importo non superiore a 150 euro, di cui all'art. 1, c. 126, della L. 199/2025 e di cui all'art. 5, del D.L. 38/2026 - IVA (comma 1)	11,0				11,0				11,0			
Maggiori entrate extratributarie												
Utilizzo di quota parte delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'art. 148, c. 1, della L. 388/2000, che restano acquisite all'erario (comma 2)	61,3											
Minori spese correnti												
Utilizzo di quota parte delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'art. 148, c. 1, della L. 388/2000, che restano acquisite all'erario - minori spese (comma 2)					61,3				61,3			

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e specifica che l'applicazione del contributo sulle spedizioni di modico valore era già stata differita, fino al 1° luglio 2026, dall'articolo 5 del decreto-legge n. 38 del 2026. La relazione tecnica chiarisce inoltre che, tenuto conto del maggior

gettito stimato per il 2026 dall'applicazione del contributo in oggetto, nel caso di applicazione a regime dal 1° luglio 2026, la sospensione del relativo prelievo per tre mesi determina effetti finanziari negativi valutati in 61,25 milioni di euro per l'anno 2026, proporzionali alla quota di entrate riconducibile a un trimestre.

Si ricorda che la relazione tecnica a corredo della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), che ha istituito il contributo in oggetto ai sensi dell'articolo 1, comma 126, ha quantificato maggiori entrate derivanti dall'applicazione del medesimo contributo stimate pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 245 milioni di euro a decorrere dal 2027. Si evidenzia in proposito che le entrate nel 2026, stimate pari alla metà di quelle in un intero anno, sono quantificate dalla predetta relazione tenendo conto del tempo necessario per la predisposizione dei sistemi di monitoraggio, ipotizzato pari a 6 mesi.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede il differimento dal 1° luglio 2026 al 1° ottobre 2026 dell'applicazione del contributo sulle spedizioni di modico valore introdotto ai sensi dell'articolo 1, comma 126, della legge di bilancio 2026, valutando gli oneri derivanti dal medesimo differimento in euro 61,2 milioni di euro per il 2026 e provvedendo alle relative coperture.

La relazione tecnica evidenzia che la sospensione per tre mesi del prelievo relativo al contributo in oggetto determina effetti finanziari negativi valutati in 61,25 milioni di euro per l'anno 2026, proporzionali alla quota di entrate riconducibile a un trimestre. La relazione tecnica allegata alla legge di bilancio 2026 ha quantificato maggiori entrate derivanti dall'applicazione del suddetto contributo per un importo, riferito al secondo semestre 2026, pari a 122,5 milioni di euro.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto dei dati e degli elementi di informazione forniti dalle summenzionate relazioni tecniche, che consentono di verificare e confermare l'onere recato dalla relazione tecnica, posto che il differimento di tre mesi dell'applicazione del contributo comporterebbe minori entrate per la metà dei predetti 122,5 milioni di euro quantificati con riferimento ad un semestre. Tuttavia, considerato che la disposizione di cui trattasi reca l'indicazione di un onere valutato in 61,2 milioni di euro per l'anno 2026, che risulta leggermente inferiore a quello correttamente riportato dalla relazione tecnica, valutato in 61,25 milioni di euro per l'anno 2026, appare necessario modificare il testo della disposizione medesima conformemente all'importo indicato nella relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 15 provvede agli oneri derivanti dalla proroga disposta dal precedente comma 1, valutati in 61,2 milioni di euro per l'anno 2026,

mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che, alla data del 22 giugno 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.

Al riguardo, si fa presente che il citato articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 prevede che le entrate provenienti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato siano destinate a iniziative a vantaggio dei consumatori⁷⁹.

Tanto premesso, si rileva che la modalità di copertura finanziaria in esame si configura sostanzialmente alla stregua di una limitazione della riassegnazione alla spesa dei proventi derivanti dalle predette sanzioni.

Ciò posto, appare utile che il Governo fornisca indicazioni circa l'ammontare delle risorse complessivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato e non riassegnate, alla data del 22 giugno 2026, ai pertinenti programmi di spesa, anche considerando che la stessa modalità di copertura finanziaria è stata di recente impiegata, con riferimento al medesimo anno 2026, dall'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 25 del 2026⁸⁰, in misura pari a 180 milioni di euro, dall'articolo 18, comma 2, lettera b-quater), del decreto-legge n. 38 del 2026⁸¹, in misura pari a 64 milioni di euro, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 63 del 2026⁸², in misura pari a 146,5 milioni di euro.

⁷⁹ Quota parte di tali entrate affluisce, infatti, al capitolo 3592, piano gestionale n. 14, dello stato di previsione dell'entrata, denominato "Somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", sul quale risultano iscritti, per l'anno in corso, 33 milioni di euro.

Il comma 2, primo periodo, dello stesso articolo 148 della legge n. 388 del 2000 specifica, altresì, che le entrate derivanti dalle predette sanzioni amministrative possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, a un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per essere destinate alle medesime iniziative, individuate di volta in volta con apposito decreto ministeriale. Tale Fondo risulta iscritto sul capitolo 1650 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con una dotazione, per l'anno 2026, di 23.423.076 euro. In particolare, le entrate di cui trattasi sono quelle cosiddette "stabilizzate", per le quali, ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, è consentita l'iscrizione in bilancio di una corrispondente previsione di spesa, commisurata all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione. Per una conferma in tal senso, si veda, da ultimo, la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 4 del 10 febbraio 2025, recante "Inclusione nelle previsioni di bilancio per il triennio 2025-2027 degli stanziamenti finanziati con la riassegnazione di alcune entrate di scopo", le cui indicazioni risultano applicabili anche al bilancio di previsione 2026-2028.

Ai sensi del medesimo comma 2, le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-septies, Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono invece destinate a iniziative a vantaggio dei viaggiatori.

⁸⁰ In tale caso il riferimento temporale era alla data del 18 febbraio 2026.

⁸¹ In tale caso il riferimento temporale era alla data del 30 marzo 2026.

⁸² In tale caso il riferimento temporale era alla data del 29 aprile 2026.

In tale quadro, appare, altresì, opportuno che il Governo fornisca una rassicurazione in ordine alla possibilità di utilizzare le predette risorse senza pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.